Città metropolitana
di Roma Capitale

CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2023

SEDUTA N. 1

L'anno duemilaventitre, il giorno di venerdì 24 febbraio, alle ore 14.25 il Consiglio metropolitano si riunisce in modalità mista (in presenza e in modalità telematica) mediante lo strumento della audio-videoconferenza - ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022 - convocato per le ore 14.00, per l'esame degli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione prot. CMRC 0028621 del 21.02.2023.

Presiede il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri e successivamente assume la presidenza il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Sanna Pierluigi.

Partecipa il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Paolo Caracciolo.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Invito il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei Consiglieri presenti alla seduta odierna, prego Segretario.

Procedutosi da parte del Segretario Generale all'appello nominale, risultano presenti 19 Consiglieri (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) la seduta è valida.

Risultano in presenza: Angelucci Mariano, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi.

Risultano in audio-videoconferenza: Biolghini Tiziana, Montino Esterino, Pascucci Alessio.

Nel corso della seduta risulta altresì presente il Consigliere: Proietti Antonio.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Perfetto abbiamo 19 presenti, 6 assenti, la seduta è regolare, ringrazio il Segretario Generale e apro i lavori nominando come scrutatori i seguenti Consiglieri: Parrucci, Di Stefano e Michetelli non la facciamo, deve parlare quindi facciamo Chioccia. Bene allora informo l'aula che la seduta odierna del Consiglio metropolitano si svolgerà in forma mista, cioè in presenza presso quest'aula, oppure tramite collegamento telematico con Microsoft Teams. Iniziamo i lavori con il primo punto, l'approvazione dei verbali delle sedute del 29 settembre e del 21

ottobre 22, la n. 14 e la n. 15, poi la n. 16 del 30 novembre, la 17 e il 14 dicembre 22. Poniamo in votazione il verbale della 14 del 29 settembre, possiamo dare in blocco? Si grazie ecco. Aperta la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che i verbali del Consiglio metropolitano nn. 14-15-16-17 sono approvati** all'unanimità con 19 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Gualtieri Roberto, Marini Nicola, Montino Esterino, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. 19 favorevoli, nessun contrario né astenuto, i verbali sono adottati. Passiamo al secondo punto, con la proposta di deliberazione 89/22. Scusi no, son saltato. Il punto primo è questo 6/23 "Fondo immobiliare Provincia di Roma: indirizzi inerenti alla definizione transattiva di conteziosi". Farò una prima illustrazione di carattere generale prima poi di dare la parola alla Consigliera delegata Michetelli, che ringrazio per il lavoro insieme a tutti quanti si sono impegnati per quello che a fare un esito molto positivo di una vicenda lunga e complessa. Questo rende questa giornata importante perché si prospetta la possibilità di porre fine a un contenzioso che dura da più di 10 anni, lungo periodo segnato da vicissitudini giudiziari, conflitti che hanno indebolito la Città metropolitana di Roma, non solo per l'incertezza che hanno generato dal punto di vista finanziario, ma anche per le ricadute mediatiche. La storia come sapete ha origine oltre dieci anni fa, con la scelta di acquisire per la Città metropolitana di Roma Capitale una nuova sede attraverso una operazione finanziaria basata su un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso costituito nel 2012. La Consigliera Michetelli entrerà più nello specifico di questa vicenda come vi ho detto, però vorrei riassumere brevemente le tappe principali e il senso dell'operazione che stiamo portando a termine e anche sottolineare le opportunità positive che ne possono derivare. Lo scopo del Fondo era valorizzare e dismettere un orizzonte originariamente di tre anni, poi prorogato al 31.12.2020, un pacchetto di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, appositamente quindi conferiti ad esso, con il cui ricavato finanziare l'acquisto della nuova sede unica dell'Ente. Come già ricordato l'operazione è stata oggetto di indagini in sede penale, contabile, civile, in particolare per quanto riguarda la materia della discussione di oggi. Dal 2014 è stata avviata un'azione giudiziaria in sede civile per il risarcimento di tutti i danni subiti sia dal Fondo che dall'Ente nei confronti di BNP Paribas, REIM SGR quale gestore del Fondo Provincia, quale gestore del Fondo Upside (venditore) nonché delle Imprese PGC e PRE proprietarie dell'area e realizzatrici dell'immobile. Il contenzioso si è sviluppato in maniera estremamente complessa, fino a quando con sentenza 2681 del 15.02.2021 il Tribunale civile di Roma, accogliendo in parte le domande formulate dall'Ente, ha ritenuto che il danneggiato, cioè la Provincia poi Città metropolitana, ha concorso a cagionare direttamente il danno non solo al proprio patrimonio, ma anche al patrimonio del Fondo di cui è quotista unico, così pure cagionando un danno comunque incidente sulla propria sfera patrimoniale. E quindi è stato riconosciuto il presunto, ovviamente, perché il giudizio è aperto, il concorso di colpa da parte dell'Ente. La sentenza esecutiva di primo grado del Tribunale di Roma ha stabilito il pagamento di 1.656.970 Euro da parte di BNP in favore della Città metropolitana di Roma Capitale e di 12.032.283 Euro da parte di BNP di nuovo sempre in favore della Città metropolitana. L'Ente ha proposto appello contestando la sussistenza o il subordino alla misura del concorso di colpa dell'Amministrazione, nonché altre parti della sentenza, nella quale non sono state riconosciute le domande originarie. Il giudizio pende avanti la Corte d'Appello di Roma e la prima udienza si è svolta a marzo del 2022, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 30 novembre del 2023. A partire dallo scorso

dicembre si è aperta una nuova interlocuzione tra l'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale e BNP che ha manifestato l'interesse a porre fine al lungo contenzioso e ai relativi procedimenti giudiziari attraverso una proposta transattiva. Appare di tutta evidenza come il contenzioso in atto con BNP data la sua portata le necessità di ordine processuale, sia destinata a durare ancora a lungo e a comportare non soltanto l'inevitabile alea che un confronto giudiziario porta già di per sé normalmente, ma ancor più in questo caso a causa di una situazione caratterizzata da elementi di incertezza derivanti dal quadro normativo di riferimento e dalla stessa natura giuridica dei soggetti coinvolti. L'accordo transattivo che è stato negoziato con BNP sostanzialmente ha adempiuto integralmente la sentenza di primo grado nei termini effettivamente pronunciati dal Tribunale, avrebbe aggiunto alla somma già richiamata prima, quanto occorrente a raggiungere il livello sempre tenuto fermo da Città metropolitana di Roma Capitale, il che come si può immaginare, soddisfa pienamente la domanda contenuta nel primo e principale motivo dell'atto di appello proposto da Città metropolitana avverso la sentenza civile di primo grado. Ove quindi la transazione in discorso si concluda, salvo rettifiche al netto degli oneri fiscali, oltre alle somme introitate in esecuzione alla sentenza, la Città metropolitana acquisirebbe da BNP totali 10.286.661 Euro e quindi in sostanza la sequenza dell'adempimento della sentenza di primo grado e della conclusione dell'accordo transattivo della chiusura definitiva del Fondo Provincia di Roma con liquidazione finale dell'attivo, tutto questo sommato apporterebbe a Città metropolitana una liquidità complessiva di non meno di 31.000.000 di Euro e l'intera proprietà della sede di viale Ribotta. In vista dell'udienza penale sulla richiesta di rinvio a giudizio per la Società dei suoi ex dipendenti, BNP richiede per giungere a una tale definizione transattiva, una chiusura tombale delle vicende inerenti il contenzioso, comprensive oltre che della chiusura della controversia civile pendente in appello, anche della rinuncia all'eventuale costituzione di parte civile in sede penale. Inoltre confermando quanto già stabilito dalla deliberazione 19 del 2019 di questo Consiglio, destinando le risorse introitate all'estinzione parziale del mutuo contratto per l'acquisto della sede ed eventualmente accendendo successivamente nuovi mutui di pari importo per investimenti inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente si genererebbe, in base alle attuali condizioni offerte da Cassa depositi e prestiti, un rilevante risparmio quantificabile tra i 2 e i 2 milioni e mezzo di euro. Risorse dunque che questa Amministrazione potrà utilizzare per integrare il piano di interventi definiti attraverso il Piano strategico e per dare un'ulteriore spinta alla trasformazione dell'area metropolitana realizzando opere e iniziative di interesse pubblico. Sulla base di queste considerazioni che poi sono molto più analiticamente sviluppate nel corpo della proposta di deliberazione che la Consigliera Michetelli approfondirà, pare evidente l'interesse della Città metropolitana per questa transazione e quindi la proposta al Consiglio di approvarne i termini. Desidero davvero di nuovo ringraziare la Consigliera Michetelli e gli uffici della Città metropolitana di Roma tutti, per un lavoro faticoso e complesso ma davvero proficuo che ha visto, diciamo così, un negoziato non semplice, l'Amministrazione strappare condizioni che pochi ritenevano diciamo così possibili, migliorare notevolmente le proposte originarie di BNP e quindi aprire la possibilità per Città metropolitana di avere, come dire, risorse aggiuntive, non solo di chiudere un contenzioso ma di avere cospicue risorse aggiuntive per i nostri fini istituzionali. Grazie darei la parola a Cristina.

Il Consigliere MICHETELLI CRISTINA. Grazie Sindaco, grazie davvero, io mi associo a tutti i ringraziamenti fatti appunto dal Sindaco, veramente voglio ringraziare innanzi tutto tutta l'Avvocatura, con il nostro dirigente De Nardo, l'Avvocatessa De Maio, l'Avvocatessa Barra, voglio ringraziare la Ragioneria, il Capo Gabinetto, il nostro Segretario Caracciolo, voglio ringraziare tutti coloro veramente che ci hanno aiutato a raggiungere questa mission che veramente il Sindaco, il nostro Sindaco, si era prefissato dal primo giorno che è diventato Sindaco metropolitano e ci ha coinvolto tutti appunto a raggiungere questo obiettivo, obiettivo che posso dire, come ha detto il Sindaco, stiamo

centrando, stiamo centrando ed oggi è una giornata importante per Città metropolitana perché tiriamo probabilmente una riga su una vicenda che è iniziata appunto dieci anni fa con l'acquisto della sede unica di Via Ribotta. Lo premetto, questo non è il Consiglio dove si va a discutere dell'acquisto della sede di Via Ribotta, perché è un acquisto fatto, un acquisto avvenuto, che appunto è avvenuto nel 2013 il 26.03 tramite questo Fondo ha ben illustrato il Sindaco era stato costituito questo Fondo, un Fondo chiuso sostanzialmente a cui erano stati conferiti tutti i beni di Città metropolitana, quelli appunto non strumentali, che con la loro vendita, scusate però perché io sento, con la loro vendita appunto l'importo sarebbe dovuto servire a pagare questa sede. Dopo di che invece siccome il tutto si prolungava è stato aperto quindi anche questo mutuo. Da questa vicenda appunto dell'acquisto, sono scaturite varie diciamo questioni giudiziarie come ricordava bene il Sindaco, di cui una, la prima in ordine temporale, è stata la nostra azione di Città metropolitana nei confronti di chi ci ha venduto e ha venduto al Fondo poi tecnicamente, ma in realtà noi giuridicamente abbiamo rappresentato anche il Fondo in udienza, nel processo civile, per degli inadempimenti e quindi dei danni che ci sono stati fatti quando quel Palazzo ci è stato consegnato, lo dico in termini diciamo, ma c'è scritto nella delibera, la mancanza di agibilità, il certificato dei vigili del fuoco, insomma mancavano degli elementi che di fatto ci hanno ritardato ad entrare in quel Palazzo causandoci dei gravi danni. E a questo punto era un'azione di responsabilità per avere un risarcimento del danno, questo è la prima azione che è partita in ordine temporale dopo di che su questa scia si sono inserite due azioni, una contabile e un'azione penale. L'azione contabile era quella che imputava diciamo nella prospettiva, diciamo nell'ipotesi accusatoria della fase dell'indagini, imputava a Città metropolitana una responsabilità appunto in questa vicenda appunto del danno che si era prodotto. In realtà questa responsabilità via via nel corso delle indagini del Giudice contabile è andata riducendosi fino a quando a seguito del processo, prima c'erano più di 100 persone indagate, poi siamo arrivati a circa una ottantina, a processo sono andate solamente due persone che però sono state completamente prosciolte. Il procedimento c'è stato una assoluzione completa per mancanza di antigiuridicità. Cioè che cosa vuol dire, vuol dire che non c'era nessun comportamento antigiuridico da parte di nessuno, quindi nessuna responsabilità da parte di Città metropolitana. Questo è stato un dato importantissimo perché è così, è la sentenza della Corte dei Conti sancisce questo. Il procedimento penale anche si innesca durante tutta questa causa civile su cui tornerò tra poco, perché poi è il punto di partenza per la nostra transazione, viene aperta dalla Procura penale di Roma un processo, un'indagine scusate, però Città metropolitana è persona offesa, cioè viene considerata come danneggiata e pochi mesi fa a novembre/dicembre c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio, tra l'altro non solo dei dipendenti di BNP Paribas, ma di BNP Paribas in quanto Società ai sensi della 231. Per cui la Società stessa si è trovata imputata in udienza penale. Udienza come ricordava bene il Sindaco fissata prima il 17 gennaio e oggi rinviata al 28 febbraio e questa data del 28 febbraio non è una data a caso, noi siamo qua il 24 proprio perché c'è questa data imminente del 28 entro cui questa transazione dobbiamo chiuderla perché c'è una coincidenza appunto, una congiuntura che quello è il momento appunto per arrivare a questa transazione. La causa civile come ben ricordava il Sindaco inizia il 2014 siamo noi che la inneschiamo nei confronti tra gli altri ora ci sono anche altri soggetti, ma principalmente BNP Paribas e noi chiediamo un danno, diciamo tutti quelli che vi ho spiegato prima, si conclude con un riconoscimento, cosa dice: dice è vero c'è stato un danno nei confronti di Città metropolitana, dice il Giudice civile, però Città metropolitana avrebbe concorso al 50% nel produrre questo danno, quindi la Sentenza riconosce un importo di danno pari a 22.385.502,60 euro e però dice, però in realtà Città metropolitana siccome ha concorso al 50% deve avere solamente la metà, quindi a seguito della Sentenza che è immediatamente esecutiva la metà di quell'importo viene pagato da BNP Paribas in parte a Città metropolitana, in parte al Fondo, somme che noi abbiamo accantonato, che noi oggi non possiamo ancora toccare, quindi la transazione ci consentirebbe anche di sbloccare queste somme, qui c'è un tema, che nessuno aveva eccepito davanti al Giudice civile la

responsabilità di Città metropolitana, non c'era stata una domanda riconvenzionale da parte di BNP nessuno l'ha fatta, è stato il Giudice di sua iniziativa che ha riconosciuto questa decurtazione, quindi noi è chiaro che siamo Città metropolitana, la nostra Avvocatura è andata in appello non solo eccependo questo fatto, perché in sede civile non può essere d'ufficio rilevata una diciamo, un qualcosa che non viene chiesto, perché è un processo delle parti e si risponde solo alle domande delle parti, quindi questo è un tema importante, quindi noi abbiamo fatto appello su questo, e in quel momento tutti gli uffici e tutta la nostra Avvocatura hanno intrapreso, appunto alla luce anche delle reciproche eccezioni fatte all'interno di quel procedimento civile, hanno intrapreso questa trattativa BNP Paribas; devo dire e per questo lo ringrazio veramente che i nostri uffici, sono stati sempre con la bussola dritta, a dire per noi l'unico punto su cui possiamo transigere è il riconoscimento dell'intero danno a favore di Città metropolitana e l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità a carico di Città metropolitana e a carico dei nostri Dirigenti o di qualsiasi altra persona all'interno di Città metropolitana, e questa è stata sempre la condizione che noi abbiamo posto. Le trattative sono andate avanti noi siamo arrivati l'anno scorso, andavano avanti, fino a quando all'interno della trattativa si è inserita la Sentenza della Corte dei Conti, che praticamente ha escluso ogni responsabilità a nostro carico, a quel punto quello che noi chiedevamo è chiaro che si è sbloccato, non solo si è sbloccato per quello, ma anche perché sempre in coincidenza è arrivato il rinvio, la richiesta di rinvio in giudizio di BNP Paribas, che quindi riconosceva che BNP Paribas in concorso con altri soggetti aveva causato a Città metropolitana un ingentissimo danno, ed è chiaro allora che grazie ai nostri uffici che hanno tenuto quella bussola così dritta e non si sono mai mossi, veramente siamo arrivati in questo momento alla vigilia della causa penale e con questa sentenza di totale assoluzione, per quanto riguarda la Corte dei Conti, a questo atto di transazione che appunto ci riconoscerebbe l'intero danno previsto da quella sentenza e diciamo che quella sentenza in questo momento è un po' il nostro faro, perché è il dato certo, che noi abbiamo sancito da un Giudice quindi è un soggetto terzo un soggetto esterno, quindi non da noi ne dalla controparte, ma diciamo un soggetto di cui sicuramente affidabile, visto che è un Tribunale, è chiaro che davanti all'eventuale Corte dei Conti diciamo, ci rende assolutamente tranquilli, perché ci sono due dati che voglio affrontare: il primo è il dato temporale, perché la transazione va fatta in questo momento, perché c'è una situazione preliminare del processo penale a cui diciamo dove BNP Paribas vuole fare determinate scelte processuali e in questo momento ha necessità di questa transazione, cioè perché vuole far valere il risarcimento del danno, quindi se noi scavalliamo questo momento non ne ha più necessità e quindi noi dovremmo portare avanti normalmente la causa civile; e perché poi, perché in questo momento abbiamo la sentenza della Corte dei Conti, che è una sentenza che ci è totalmente favorevole e quindi in questo momento diciamo che la parte forte della transazione in questo momento è sicuramente Città metropolitana, quindi quando, mi insegnate, tutti sappiamo che quando si fa una transazione c'è un momento in cui, una parte è più forte dell'altra, e quindi bisogna probabilmente approfittarne. Può fare l'amministrazione una transazione a fronte di una causa civile pendente che scelta c'è? Sicuramente questo lo abbiamo messo anche se avete avuto modo di leggere la nostra proposta di delibera, sicuramente l'amministrazione può accedere a stringere e a concludere una transazione, ci vogliono dei criteri ovviamente, deve essere favorevole, deve essere conveniente, deve essere che abbiamo messo qui tutti abbiamo fatto tutto un'analisi di tutti quanti diciamo i criteri a cui deve rispondere questa, questa, questa transazione; allora innanzitutto diciamo si parla di ragionevolezza della transazione, perché ragionevolezza, perché ogni processo, questo lo sappiamo tutti, ha sempre un'alea, anche nel processo dove io penso di avere più ragione possibile potrei comunque perderlo, qui ci sono anche delle eccezioni in questo processo di appello che sono state riproposte e che potrebbero portare se eventualmente accolte ad azzerare completamente la causa civile dove noi chiediamo un danno alla BNP Paribas, e quindi questo ci potrebbe portare anche a una Sentenza completamente sfavorevole che non riconoscerebbe ad esempio la legittimazione di Città

metropolitana a diciamo a rappresentare il Fondo e quindi ci comporterebbe veramente un risultato disastroso, la Sentenza di primo grado potrebbe anche essere confermata ipoteticamente, quindi avremmo riconosciuto in Sentenza la metà della somma che invece oggi noi andiamo a prendere con la transazione, potremmo avere diciamo ad esempio riconosciuto, un danno più alto, perché la nostra domanda originaria era più alta, però potremmo anche avere riconosciuta sempre una corresponsabilità, potrebbe diminuire questa responsabilità, noi abbiamo fatto tutte le analisi, sono cinque, sei ipotesi che abbiamo fatto, solamente una, è di queste sei l'ipotesi che potrebbe essere più favorevole alla transazione, ma con il calcolo delle probabilità è molto difficile che noi possiamo arrivare a quella ipotesi. Ci sono poi altri elementi che sono favorevoli per questa transazione, innanzitutto il fatto di non sostenere ulteriori costi, perché per noi tenere aperto il Fondo, noi dobbiamo fino a quando c'è il contenzioso tenere aperto il Fondo, questo Fondo annualmente ci costa, ci costa anche il contenzioso, e peraltro non riusciamo né a sbloccare le somme che noi abbiamo dovuto accantonare, quelle pagate a seguito della sentenza di primo grado e neanche possiamo ad oggi avere indietro, le somme che sono state imputate al Fondo e sono messe dentro al Fondo, quindi ci sarebbero non solo costi, ma anche mancato utilizzo di somme che abbiamo appunto da parte. Tutto questo poi ci consentirebbe anche di tirare effettivamente una riga da un punto di vista amministrativo andare a chiudere i mutui come bene ricordava il Sindaco, il mutuo che avevamo contratto, rinvestire eventualmente queste somme in altri mutui che costano ovviamente di meno e quindi liberare anche delle somme annuali che possono essere investite per Città metropolitana. Per quanto riguarda, questo lo abbiamo ricordato, anche all'interno della nostra proposta di delibera, c'erano state altre deliberazioni da parte di questo Consiglio, che avevano preceduto, in merito a questa vicenda, che hanno preceduto quella che oggi noi vi chiediamo vi stiamo proponendo, di cui la terza appunto che era del 19 se non sbaglio, era, del… si, l'ultima comunque che era stata portata, dove in realtà già sull'impiego di queste somme il Consiglio aveva dato un indirizzo, cioè di andare a estinguere i mutui e poi contrarne un altro, però anche qui oggi non parliamo in realtà di questo, questo è già consolidato, ma comunque diciamo avverrà in futuro. Quello che noi oggi vi sottoponiamo è una proposta di diciamo, prima di tutto vi sottoponiamo in visione ovviamente questa transazione, proposta di transazione, di prendere atto quindi di questo percorso che abbiamo fatto, di prendere atto questa nostro percorso che giunge a transazione e di prendere atto appunto che tutto questo comporterà la cessazione di un contenzioso annoso che libererà per Città metropolitana, risorse appunto importanti, quindi io credo che questo sia un momento, come ricordava il Sindaco, sicuramente fondamentale per quello appunto, per tutto quello che è successo negli anni scorsi, un momento importante anche per il futuro, diciamo del nostro bilancio e quindi le nostre risorse e quindi davvero io comunque sono a disposizione per ogni chiarimento e davvero insisto, perché questa proposta venga approvata in questo Consiglio grazie.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Grazie davvero alla Consigliera Michetelli per questa diciamo molto esaustiva e chiara illustrazione, approfondimento. Quindi dichiaro aperta la discussione, Consigliere Di Stefano prego.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. Perfetto, si grazie Sindaco, dopo questa arringa dell'avvocato Michetelli che è un ottimo avvocato che ho avuto già modo di ascoltare anche in Consiglio comunale, le faccio i miei complimenti e chiaramente per noi si pone in maniera un po' diversa, io premetto che essendo entrato da poco tempo qui nel Consiglio della Città metropolitana, conosco poco questa storia, ne conosco più da questioni uscite sui giornali che non risalgono soltanto al 2013, ma se non ricordo male sono questioni che insomma abbiamo letto sui giornali anche prima del 2013 ossia prima che venisse acquistata e venisse fatto il Fondo, per cui già dalla parte iniziale in cui ci fu l'affitto della torre e sinceramente dico questo, perché non conosco la questione per

preannunciare il mio voto non conosco la questione, ho qualche dubbio, mi sembra un po' anomalo soltanto il fatto che su una sentenza che dovrebbe arrivare se non ho capito bene a fine anno a novembre si chiuda una transazione con soltanto mi sembra un guadagno da parte di chi dovrebbe essere poi quello che dovrebbe pagare questa transazione soltanto di 3 milioni per cui mi sembra molto anomala come transazione sinceramente, se ho capito bene da 34 a 31 milioni se mi sembra, se ho capito bene, sono 3 milioni di differenza, non ho capito; non ho capito bene, perché ci si chiede di non costituirci parte civile, su un processo penale, questa è anche una cosa che mi sfugge, non capisco bene, quando non questo per dire che cosa, che quando non conosco la materia, quando non capisco bene alcune cose, perché sono pochissimi i giorni che sono in Consiglio della Città metropolitana io preferisco non entrare nel merito e per cui annunciare che non parteciperò al voto e uscirò dall'aula al momento della votazione.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Se vuole precisare questo aspetto tecnico.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Si grazie Consigliere Di Stefano che mi dà l'occasione di precisare queste due cose No allora per quanto riguarda le somme, la situazione all'interno della proposta di Delibera c'è anche uno specchietto parto da questo se volete, se avete così intenzione di seguirmi, praticamente Città metropolitana è lei che promuove l'azione risarcitoria nei confronti di BNP Paribas e di altri soggetti, chiaramente c'è una domanda ogni volta questo me lo ha insegnato, ogni volta che si fa una domanda si fa una domanda, non voglio dire più alta, ma ci si mette dentro tutto al massimo, perché per non lasciare fuori niente; viene fatta una CTU da parte del Giudice, il Giudice ordina una CTU una consulenza tecnica per stimare questo danno, e viene stimato in 35.146.592,11, però poi ci sono due voci variabili all'interno di questo danno che comunque perché, io voglio dire questo vabbè è una cosa che insomma è vero che il Giudice dà una CTU e il suo consulente dà una risposta, ma il Giudice è "peritum peritorum", cosa vuol dire, che anche se il mio consulente mi dà una risposta io posso entrare nel merito di quella stima e decidere che quello che il CTU ha detto, in alcune voci non mi convince, posso anche fare così, non sono obbligato a tener conto di quella; quindi che cosa ha fatto il Giudice, anche una forma un po' diciamo non sempre usuale, però nella sua, nella sua competenza ha detto, è vero tu CTU mi dici che il danno è questo 35….ma ci sono due voci variabili che sono le commissioni non previste, e l'altra quale era, i canoni di locazione, che ad esempio il CTU riconosce 9 milioni, invece il Giudice li riconosce in 3 milioni, non bado agli spiccioli, ma insomma la cosa è quella, quindi queste sono le due voci di danno che il CTU riconosce con quella entità, ma il Giudice di per sé decurta, per me il danno non è 35 milioni ma è 22.385.502,00, quindi è vero tu Città metropolitana mi hai fatto l'azione, hai ragione, hai ricevuto un danno, e io lo stimo in 22 milioni, ma non te lo do tutto, perché secondo me tu hai contribuito al 50% a provocare quel danno, quindi te ne do la metà, questo è quello che ha, quindi il Giudice ha condannato la controparte a dare a Città metropolitana 13.037.087,00 che è quello che noi abbiamo incassato, lo abbiamo incassato, per metà diciamo, non per metà scusate, ma ci sono anche qui gli importi, una parte è imputata a Città e non so se torna quello che sto dicendo, una parte è stata corrisposta direttamente a Città metropolitana e una parte corrisposta al Fondo, a quel punto Città metropolitana ha fatto appello; perché dice no per due motivi, prima di tutto io non ho nessuna responsabilità, quindi a me me lo devi riconoscere tutto il danno, in secondo luogo, tu rilevi comunque una mia corresponsabilità che nessuno ti ha contestato addirittura neanche BNP Paribas aveva chiesta in una riconvenzionale che noi avessimo una responsabilità quindi è stata una cosa assolutamente di iniziativa del Giudice, che in sede civile regge poco. Quindi però l'importo è questo qua, tra l'altro però c'erano anche delle eccezioni preliminari, questo lo dico, perché qual è il rischio della causa, perché poi è questo pure il punto, dove Città metropolitana rappresentava anche il Fondo, c'era un problema di legittimazione, che lì abbiamo

superato, ma potrebbe cadere in futuro, l'interesse della causa era il nostro, su questi 22 milioni a noi ce ne hanno dati solo la metà, invece in questa transazione noi prendiamo l'intero con tutta la rivalutazione monetaria, con tutti gli interessi. Quindi noi andiamo a prendere 31 milioni, noi dalla transazione, che è non solo la somma riconosciuta dal Giudice, ma con tutti gli oneri accessori, che non è detto che noi in una causa di appello diciamo con la sentenza avremmo riconosciuto, perché noi partiamo sempre da una sentenza partiamo da meno uno oggi, cioè partiamo da una semi sconfitta, partiamo così, quindi noi dovremmo per avere più di quello che abbiamo in transazione. L'unica possibilità sarebbe che noi vinciamo la causa, vengono superate tutte le nostre eccezioni preliminari, ci riconosce l'importo intero che ha previsto il CTU e venga esclusa ogni nostra forma di responsabilità, cioè debbono coincidere tutte queste voci, questo è l'unico caso in cui noi potremmo prendere qualcosina, qualcosina in più della transazione, ma è chiaro che c'è un'alea grandissima su questo; grandissima tra l'altro non solo il tempo, perché poi l'udienza è fissata novembre, ma è stata devo dire è una causa molto veloce, perché la prima udienza è stata negli ultimi mesi dell'anno scorso, l'ultima udienza viene fissata l'anno prossimo, molto spesso succede che ci sono i rinvii quando sono così vicini, perché un processo d'appello nel Lazio dura almeno 3 anni; quindi davvero dovremmo probabilmente aspettare moltissimo per andare a prendere. Probabilmente noi abbiamo fatto 6 simulazioni, 5 simulazioni sono inferiori a quello che noi prenderemmo con la transazione, spero che su questo punto poi ognuno si fa la sua idea ma penso di essere stata esaustiva; altro punto, perché non ci dobbiamo costituire parte civile, non ci dobbiamo costituire parte civile, perché allora la costituzione di parte civile serve a inserirsi nel processo penale per chiedere risarcimento danno, che è poi lo stesso danno. Quindi BNP cosa dice, abbiamo già la causa civile se tu fai la transazione che io ti ho risarcito il danno è chiaro che tu rinunci ad andare in sede penale e chiedermi il danno, perché se te l'ho dato non vieni a richiedermelo, questo non esclude siccome ci sono altri soggetti nel processo penale, che sono imputati, tra cui Unicredit, quindi noi proseguiremo le nostre azioni, nei confronti degli altri soggetti, quindi questo non ci è precluso, però è chiaro che se uno ti paga il danno non c'è motivo di andare in sede penale, a chiedergli il danno questo è evidente. C'è un altro problema su questo, se noi non andassimo a fare la transazione e portassimo avanti la causa civile, portassimo avanti Di Stefano la causa civile, l'azione civile, se la mantenessimo aperta e andassimo a costituirci in sede penale contro BNP Paribas quindi faremmo una duplicazione di richiesta di danno, l'azione civile, si sposta in sede penale, quindi tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi non solo decade, ma ci troviamo in un processo penale che noi abbiamo, perché devo dire che qua c'è stato non solo il parere positivo dei Revisori, il parere dell'Avvocatura, il parere della Ragioneria, ma abbiamo preso anche una consulenza esterna su questo, un parere pro veritate abbiamo. Qual è il problema, che quel capo di imputazione, che ci vede sempre come persona offesa, quindi in realtà lì l'azione l'abbiamo fatta noi, qui siamo parte offesa siamo sempre il soggetto leso, ma a quell'imputazione penale è più debole dell'azione civile che noi abbiamo messo in campo e quindi, abbandonare l'azione civile per andare in sede penale a chiedere il risarcimento del danno ci esporrebbe ad una situazione più debole, questo se mantenessimo entrambe, se non chiudessimo, se non chiudessimo si sposterebbe in sede penale. Quindi ecco perché non ci andiamo a costituire contro BNP Paribas in sede penale, se facciamo la transazione perché ci paga il danno, se non facciamo la transazione, perché diventiamo più deboli in sede penale; spero di essere stata esaustiva su questo, grazie.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Si molto, cioè quindi non sono tre, sono dodici, tredici milioni, più i tre di CDP più, perché questo è importante, è che c'è il fattore tempo, se noi, se non chiudiamo anche novembre, paghiamo, quindi diciamo, quindi se si somma il fattore tempo, probabilmente si va comunque meglio persino dell'ipotesi x diciamo, che diciamo, quella molto

improbabile, quindi davvero non ho mai visto in vita mia una transazione più conveniente di questa, comunque. Chi vuole…prego.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Se il Sindaco me lo consente vorrei partire da una domanda, ma la Consigliera Michetelli o il Sindaco, è legittimo pensare che nel caso in cui i due dipendenti di Città metropolitana venissero giudicati dalla Magistratura colpevoli, sarà poi BNP Paribas a chiedere conto a noi della nostra quota parte di responsabilità? Come indirettamente, come datore di lavoro? Una domanda.

Voci che si sovrappongono.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Ormai sto confondendo le Aule, perché….

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. La risposta è no, ma glielo spiega ancora meglio la consigliera Michetelli.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. No, no non mi serve la spiegazione, mi serviva la risposta.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Oggi è un pò di confusione tra le Aule, però vabbè…

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO Non mi serve la spiegazione Consigliere, non mi serve, volevo solo la risposta, mi basta un no del Sindaco.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. No.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Ok, a posto. Allora quello che, diciamo rispetto al Consigliere Di Stefano, sono, siamo qui da qualche mese in più ma, ci troviamo nella stessa condizione, perché di fatto questa è la prima volta che ci troviamo ad affrontare questo argomento, questo tema, e ad esser sinceri qualche perplessità naturalmente lo detta, se non altro perché mi sfugge il percorso logico che da novembre 2022, momento in cui si è avviata l'interlocuzione con BNP Paribas per concludere questo accordo transattivo, il percorso logico che ha portato a questo accordo transattivo, se non altro perché, mi sta venendo il dubbio che al vertice del BNP Paribas ci siano dei missionari e non dei dirigenti, perché oggettivamente il riconoscimento di questo importo rispetto alla richiesta che avevamo fatto noi in giudizio, sinceramente mi sfugge il percorso logico che ha portato a questo, quindi sarebbe stato opportuno a mio avviso che sin dall'inizio venissero coinvolte le opposizioni che oggi, loro malgrado si trovano a discutere di una situazione di cui non hanno contezza, che non hanno mai conosciuto, e che come la maggior parte del Consiglio Sindaco compreso, non hanno nessuna responsabilità, è un aspetto meramente tecnico. Io ho apprezzato l'intervento della Consigliera insomma, che ha fatto sfoggio della sua professionalità, però noi siamo chiamati come organo politico a …., non se la prenda Consigliera le ho fatto un complimento, le ho fatto un complimento, le ho fatto un complimento, dicevo, noi ci troviamo oggi a discutere di questo aspetto come organo politico, il Consiglio metropolitano è un organo politico, si trova a discutere di un aspetto meramente tecnico, ma due considerazioni le voglio fare. Facendo riferimento a questa breve cronistoria, che si trova all'interno della delibera e che ho potuto, di cui ho avuto contezza facendo accesso agli atti, leggendo il parere pro veritate dell'avvocato che è stato incaricato dalla Città metropolitana eccetera, eccetera,

allora la Sede di via Ribotta nasce, l'acquisto della Sede di via Ribotta nasce da una operazione finanziaria basata su Fondo comune di investimento che aveva l'obiettivo di dismettere gli immobili conferiti, accedere al finanziamento per acquistare la Sede dell'immobile e poi trasferire la proprietà della Sede di via Ribotta dal Fondo a Città metropolitana. Il Fondo nel 2013 acquista l'immobile di viale Ribotta a circa 220milioni di euro, intorno a questa vicenda ci sono state diverse inchieste della Magistratura, in particolare, di quella contabile e quella penale. Emerge in particolare il procedimento penale con la richiesta di rinvio al giudizio di 13 persone, tra cui due dipendenti della Città metropolitana, con una udienza preliminare del 28 febbraio, e il contenzioso civile che Città metropolitana ha promosso contro BNP Paribas, di cui di fatto oggi stiamo discutendo per il quale è previsto l'appello a novembre. Allora va specificato che in riferimento al contenzioso civile, come ha già detto la Consigliera Michetelli e anche il Sindaco Gualtieri, è stato riconosciuto inizialmente il concorso di colpa da parte della Città metropolitana, per l'omessa cautela della verifica dell'esistenza del certificato dell'agibilità dell'immobile, dimezzando di fatto l'importo che era stato richiesto per danni a carico di BNP Paribas. Ora c'è la sentenza, ci sarebbe la pronuncia della Corte d'appello a novembre 2023, probabilmente non ci arriveremo perché verrà approvato oggi questo accordo transattivo, però c'è un fatto, tra novembre e dicembre 2022, come dice il Sindaco, BNP Paribas fa una proposta di accordo transattivo a Città metropolitana, di cui noi quantomeno come Consiglieri, come si comincia a ragionare sull'ipotesi di un accordo transattivo, noi come Consiglieri non ne siamo stati messi a conoscenza, ne siamo al corrente solo oggi che ci troviamo a discutere di questa, su questa delibera. Questo accordo che ha ricevuto, va detto, il parere favorevole da parte del Collegio di revisione, dell'Avvocatura eccetera, eccetera, prevede che in cambio dei trentuno milioni, dei trentuno milioni di euro che verranno conferiti a Città metropolitana ci sia la rinuncia a costituirsi parte civile, ecco un aspetto positivo che va colto è quello che prevede la possibilità, mantiene la possibilità per Città metropolitana di agire, eventualmente nei confronti di Unicredit, perché questo accordo transattivo giusto riguarda solamente la BNP Paribas e nel caso in cui fossero soccombenti, mi auguro di no, chiaramente anche i due dipendenti della Città metropolitana, di agire nei loro confronti, nel caso in cui venissero riscontrate delle responsabilità di carattere penali, giusto? In questo accordo transattivo, per raggiungere questo accordo transattivo è necessario che ci siano quei canoni di razionalità convenienza, logica e correttezza gestionale, che la magistratura contabile chiede siano alla base di accordi come questo. Io non ho le competenze oggi, sebbene abbia completato il mio percorso di studi giuridici, non ho le competenze per accertare che effettivamente si risponde a quei canoni, io devo attenermi a quello che c'è scritto nella delibera e in parte nel parere pro veritate che è stato chiesto. Quello che io contesto in questa sede, è l'aspetto puramente politico, io sono chiamato, come Consigliere metropolitano ad esprimermi su una delibera, sulla quale evidentemente non posso dare nessun tipo di parere di carattere professionale, perché non ne ho le competenze, o meglio non sono richieste queste competenze a un Consigliere metropolitano per esprimersi su questo, ma viene catapultata in Consiglio metropolitano una delibera del genere, senza che sia stata minimamente condivisa nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, nonostante questa interlocuzione, mi pare di aver capito, va avanti con BNP Paribas oramai da diverso tempo. Quindi mi chiedo, e chiedo alla maggioranza, non sarebbe stato forse più opportuno, coinvolgere in una situazione delicata come questa la minoranza che in tutti questi diciotto mesi di mandato, ha dimostrato comunque di saper rispondere con responsabilità ad alcune, ad alcune azioni politiche amministrative da parte della maggioranza? E domando, in relazione ai profili di responsabilità che si citano all'interno della delibera, ovvero, potrebbero, potrebbero essere addossati agli amministratori nel caso in cui non venisse approvata questo accordo transattivo, anche dei profili di responsabilità eventuale. Perché se la proposta, se dovesse risultare irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali, ecco benché si possa ragionare nel merito della delibera e sull'importo che oggi stiamo discutendo, io

non credo che oggi si possano intravedere dei profili di responsabilità degli amministratori, e questo lo dico per tranquillizzare un pò tutti, perché alcuni miei colleghi, che erano venuti qui oggi sono usciti dall'Aula prima dell'inizio della discussione, perché in un certo senso spaventati dal tenore di questa delibera. Ecco ci tengo a tranquillizzare tutto, perché, benché, comunque non sia sindacabile la valutazione che poi farà, questo Consiglio metropolitano, non credo che ci siano le condizioni poi per eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che oggi sono chiamati a pronunciarsi su un atto molto tecnico, ma sul quale, non hanno delle precise competenze professionali, non gli sono richieste, quindi questo è per tranquillizzare un pò tutta l'aula, visto che legittimamente alcuni colleghi hanno espresso delle perplessità. Io concludo dicendo che va fatta una valutazione oggettiva su quello che ha significato questa storia negli ultimi dieci anni, perché non posso non considerare alcune parole, alcune frasi che sono riportate in tutte le Sentenze, sono riportate nella Delibera e sono riportate anche nel parere pro veritate, quando si parla di truffa aggravata, di condotta truffaldina articolata, di artifizi e raggiri. Quando si parla di questo io mi auguro che la Città metropolitana e questo Consiglio monitori attentamente su l'aspetto politico e morale che seguirà inevitabilmente vista l'eco di questa delibera nelle prossime settimane, quindi io chiedo a tutti quanti un'azione di responsabilità. Colgo l'occasione per sposare in pieno la proposta che probabilmente arriverà dal mio Capogruppo, di approfittare del prossimo Consiglio metropolitano, per entrare se necessario anche convocandolo anche attraverso la Commissione trasparenza, entrando nel merito dell'aspetto più politico e morale di questo, perché chiaramente noi oggi siamo chiamati a pronunciarci su una delibera, che ripeto rappresenta un esercizio tecnico, contabile, ma che di fatto con la politica ha ben poco a che vedere, quindi dal mio punto di vista continuo a mantenere le mie perplessità sul percorso logico che ha portato alla discussione di questa delibera oggi. Mi auguro che su questo tema ci sia in futuro una maggiore chiarezza, un maggior coinvolgimento dell'opposizione, per evitare che le opposizioni in giornate come oggi, si trovino costrette a discutere la delibera su cui francamente credo possano dare ben poco in termini di contributo, ho concluso.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Grazie.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie Sindaco, ma veramente, prima di tutto due dati tecnici, prego.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Aspetta, aspetta Cristina, se no facciamo, raccogliamo tutti gli interventi no, credo che ci sono altri iscritti, e comunque colgo l'occasione per dire che questa è una Delibera di indirizzo generale, quindi non c'è voto su aspetti tecnici, quindi da questo punto di vista, ma non ha nessuna, neanche potenziale, ombra di responsabilità perché è semplicemente un Atto di indirizzo generale, ma a parte che poi l'Atto appunto è, invece inviterei, ma lo spiegherò meglio nelle conclusioni, a capire perché la normativa bancaria europea è così rigida. Lo dico perché, è questo l'incentivo, se no lei giustamente dice ma come è possibile una cosa così favorevole, perché rispetto per una grande banca sono cifre abbastanza irrilevanti, mentre invece la macchia sul *fit and proper* di una cosa è molto più dannosa, per questo c'è un incentivo molto forte, a transare anche in forme molto convenienti per l'altra parte, questo, altrimenti, effettivamente, uno dice questo, ma come è possibile è così favorevoli, …esatto, esatto, no no proprio normativo, perché la normativa europea è così rigida che una piccola cosa ti danneggia molto di più che cifre che sono, diciamo queste sono, prego Proietti.

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Buonasera a tutti, lunedì abbiamo fatto la Capigruppo e si è fissato l'ordine dei lavori per oggi, e un punto all'ordine del giorno così significativo e così

importante avrebbe dovuto dare la possibilità a tutti noi, questo l'ho vissuto di persona, di avere i documenti nei tempi giusti e nei modi giusti, anche per avere la possibilità di approfondire la materia in maniera seria. Questa procedura transattiva, almeno questo è uscito ieri dalla Commissione Bilancio è partita dal mese di ottobre, novembre, poi in fretta e furia ci viene catapultata in questi cinque giorni senza averci mai coinvolto; io da poco che faccio il Consigliere, che sono rientrato a fare il Consigliere della Città metropolitana, ma sentendo le parole del Consigliere Cacciotti vedo che neanche nei mesi precedenti non è stato fatto nulla per arrivare a questa giornata con una conoscenza più approfondita. Lei Sindaco ha detto poco fa che questo, questi si tratta di indirizzi, è vero questo, ma sempre se non sbaglio, lunedì dovreste firmare questa procedura, e io non la conosco, conosco tante parole, conosco una delibera con tante nozioni, ma la vera e propria procedura transattiva, io come Consigliere non la conosco. Alla fine di questa delibera si fa anche capire che i soldi che verrebbero recuperati sono un investimento futuro per il territorio, io non mi accontenterei, perché questo non appaga i mancati investimenti passati, e in ogni caso non ho nessuna intenzione di soffermarmi sulla vicenda passata, perché ne abbiamo parlato molto in Consiglio, ne hanno parlato molto i giornali, il chiacchiericcio è stato esponenziale, oggi senza farla troppo lunga, io non me la sento, di fare una scelta eccessivamente frettolosa, c'è stata una sola, ribadisco, Commissione al Bilancio, che in trenta minuti scarsi, ha sviscerato questo argomento, non c'è stata mai la possibilità di fare la Commissione trasparenza, quindi mi esprimo in questa mia dichiarazione anche per la successiva dichiarazione di voto, la mia presenza in aula ci sarà e ci sarà con un voto contrario, grazie per l'ascolto.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Grazie, altri Consiglieri? Ok non ci sono iscritti, prego Ferrarini.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Sindaco. Allora io, ovviamente sottoscrivendo in ogni suo punto l'intervento fatto in precedenza dal Consigliere Cacciotti, ma debbo dire, anche andando incontro al Consigliere Proietti, perché, vede Sindaco io, alcune cose di quelle che ci ha detto, le condivido no, anche il discorso della reputazione dell'Istituto, anzi delle sanzioni eventualmente a cui sarebbe sottoposto l'Istituto, qualora insomma, si ingenerassero delle macchie reputazionali, come le ha chiamate il Consigliere Cacciotti, perfetto, anche questo lo posso comprendere, fino lì ci arriviamo. Ovviamente però non posso come dire, condividere la sua impostazione, quando ci dice che questa è una delibera di indirizzo quindi che non procura nessuna responsabilità, che comunque è una delibera che impegna l'Ente, Sindaco, è una delibera che impegna l'Ente a transare e a transare nella direzione in cui la delibera recita, e ammesso e non concesso che questa delibera sia vantaggiosa per l'Ente perché poi io non, o meglio, non perderei neanche di vista il fatto che comunque, se è vero come è vero che non abbiamo alcuna responsabilità, ma che siamo la parte danneggiata, è altrettanto vero che andando a transare con questa formula noi, il dodici barra il tredici per cento di quello che c'era dovuto e non è un di più, mi riferisco alla Consigliera Michetelli quando ci dice ma quando si fa una richiesta di risarcimento, la richiesta di risarcimento sostanzialmente tende a tenere dentro tutto, quindi a essere anche più alta di quello che sarebbe il giusto e dovuto, no, dico di no, Consigliera, per il semplice motivo che quella cifra viene fuori da una consulenza tecnica, quindi da una CTU di trentacinque, e se è vero come è vero che noi non abbiamo alcuna responsabilità, è altrettanto vero che se transiamo a trentuno, il dodici, tredici per cento, di quello che ci sarebbe dovuto essere riconosciuto lo perdiamo, quindi potremmo anche metterla sotto questo punto di vista. Ma capisco Sindaco, capisco anche la bontà dell'operazione e là dove invece onde evitare il rischio che ciò si trasformi invece in un boomerang, perché magari ci riconoscono un concorso di colpa come nella prima diciamo così sentenza, e allora diciamo mettiamoci a riparo, recuperiamo queste risorse e mettiamole a disposizione dell'Ente. Allora vede è tutto molto opinabile alcuni dati

certi li abbiamo, però una certezza su tutte è incontrovertibile la certezza su tutte è che voi da novembre del 2022 ad oggi, che siamo quasi a marzo del 2023 per quattro mesi avete parlato con l'Istituto, avete trovato delle formule su una materia così delicata, così importante, così, come dire, dirompente anche per quello che può innescare all'interno di quest'aula sul posizionamento politico o sulla diciamo convinzione dei singoli gruppi rispetto a ciò che ci viene proposto, ci saremmo aspettati che oltre a non darci i documenti in tempo ormai esaurito, cioè noi siamo venuti in possesso della documentazione diciamo con colpevole e tardiva tempistica, ma ci saremmo aspettati come diceva il Consigliere Proietti che magari non una semplice Commissione Bilancio ma addirittura forse una riunione delle Commissioni riunite piuttosto che un pre Consiglio perché lei capisce Sindaco qui si sta parlando, giustamente lei insegna vista l'esperienza no, che si sta parlando di qualcosa che assume una delicata valutazione da dover fare, soprattutto in considerazione anche del fatto che come diceva il Consigliere Cacciotti non tutti in quest'aula sono giuristi, non tutti sono commercialisti, quindi per approfondire la materia comprenderla puntualmente avevano necessità quantomeno se non di un pre Consiglio ma degli atti con un largo, largo, largo, anticipo. E allora io le dico Sindaco e mi rivolgo ai banchi dei colleghi che in questo caso sono maggioranza, noi ci siamo in quest'aula non vogliamo recitare la parte del Pierino che tutto quello che propone la maggioranza è un qualcosa che non va bene, perché abbiamo dimostrato che su alcuni temi ci siamo ritrovati d'accordo, quindi su temi di responsabilità noi vogliamo esserci, ma vogliamo essere coinvolti, non possiamo arrivare il giorno del Consiglio, come dire, con una Commissione fatta quarantotto ore prima che doveva essere esaustiva per sviscerare tutti gli argomenti che andavano sviscerati, perché poi vede Sindaco, noi da quando ci siamo insediati e non è molto, di questa questione ne abbiamo sentito parlare per anni, ritrovarcela in Consiglio senza neanche anticiparla con un passaggio preventivo, ovviamente, ovviamente come diceva bene il Consigliere Cacciotti che cosa ha generato, ha generato l'uscita dall'aula di molti e diversi Consiglieri. Io capisco e mi trovo anche in imbarazzo perché qui ogni Consiglio metropolitano noi ci ritroviamo delle tematiche non dico di questa natura anche se molto più piccole ma, di debiti fuori bilancio, di situazioni da dover sanare, quindi chiedo in maniera come dire convinta ed auspico che la maggioranza se ne faccia carico che rispetto a queste tematiche l'approfondimento preventivo sia costante e più incisivo, cioè noi, è da quando ci siamo insediati non c'è un Consiglio dove non votiamo un debito fuori bilancio, io adesso capisco che probabilmente chi vi ha preceduto in questa, in questa aula in maggioranza e mi riferisco al Movimento Cinque Stelle avrà prodotto tutta una serie di situazioni che hanno poi generato questa situazione, però ovviamente non potrete pretendere da questa opposizione che si fa carico di un problema così delicato senza essere stata coinvolta opportunamente, informata nei tempi e condotta come dire, come sarebbe dovuta essere all'obiettivo con una preparazione adeguata alla tematica che si andava a trattare e allora anch'io nella conclusione dell'intervento anticipo Sindaco che, non è fatto per una questione di poca convinzione sulla bontà dell'operazione perché potrebbe anche essere un qualcosa che sostanzialmente si poteva condividere, ma è la modalità con cui si arriva in aula, una modalità che non possiamo avallare, una modalità alla quale ovviamente ci ribelliamo non partecipando al voto della Delibera che ci è stata proposta, grazie.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Grazie, allora se la Consigliera Michetelli vuole dire qualcosa di replica brevemente così poi procediamo al voto.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Si grazie Sindaco, si, non è una replica, ma voglio precisare due cose tecniche che mi sono state chieste**.** Allora la prima perché, era una considerazione giuridica – tecnica, perché a novembre dicembre cambia posizione BNP diventa un missionario; in realtà non è così, viene notificata la richiesta di rinvio a giudizio; quindi davanti ad una proposta di transazione che loro ci facevano di poco più alta rispetto a quella che abbiamo avuto con

la sentenza, quindi ci toglievano il concorso di colpa, ma dicevano guarda io invece di tredici di dò quindici, quindi in realtà era quella, noi invece siamo sempre rimasti con la barra dritta sui ventidue più accessori, oneri ecc. e in quel momento cambia la posizione di BNP perché viene notificata la richiesta di rinvio a giudizio; come mi insegnate, come sapete, non faccio sfoggio, ma quando posso dò una mano, quando c'è la richiesta di rinvio a giudizio si diventata imputati tecnicamente, si passa da indagati ad imputati; quindi BNP Paribas, Società quotata in borsa diventa imputata, quindi in quel momento per la compagine sociale questa cosa è una cosa importantissima, cioè trovarsi imputata e non è imputata solo con i suoi due, quanti sono due, due mi pare, sono i suoi dipendenti, ma imputata essa stessa ai sensi della 231, che è, diciamo, anche a livello internazionale un soggetto così importante una cosa…, ecco perché là corre a chiudere. E c'è anche l'altro fatto, questo è importante se voi guardate, guardate il capo di imputazione e vedete dall'altra parte dentro la delibera la ricostruzione del procedimento contabile, voi vedrete che il procedimento contabile, cioè il capo di imputazione, è costruito sul punto di partenza del procedimento contabile. Il procedimento contabile poi si sgonfia mano mano, ma il capo di imputazione è costruito sull'indagine del procedimento contabile. Quindi è vero quello che diceva lei Consigliere che se i nostri due dipendenti venissero ipoteticamente riconosciuti colpevoli noi poi attiveremo chiaramente un'azione civile, ma è molto improbabile perché l'azione contabile poi da 107 milioni si svuota fino a un milione mezzo e poi vengono assolti i due, cioè ma non vengono assolti solo quei due dicendo che non sono loro i colpevoli è un altro, si dice questa condotta di Città Metropolitana non ha nessuna condotta antigiuridica quindi non è che non sono loro, non è il fatto che non l'ha commesso lei lo ha commesso un altro, quello che sta nel giudizio penale ma dice che Città Metropolitana non ha nessuna condotta antigiuridica, quindi questo appunto finale della Corte dei Conti non è ancora recepito nel processo penale quindi in maniera tranquillizzante, ma poi si può trovare sempre un giudice che dica il contrario però da questo fatto il combinato disposto tra quel momento inziale e il momento finale per quanto riguarda Città Metropolitana anche dentro al processo penale come prognosi abbiamo anche il parere pro veritate posso dire che è abbastanza favorevole rispetto alla nostra globale posizione che poi ci rimane di poter agire contro Unicredit non ci possiamo costituire contro Unicredit in qualità di società, perché la 231 lo impedisce, ma ci costituiremmo nei confronti dei suoi dipendenti per passare all'azione civile comunque andremo avanti. Ecco questo è un punto che ci tenevo a chiarire, mi pare che, spero che ogni elemento tecnico sia chiarito, grazie.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Si, perfetto sembra super chiaro tutto chiarissimo, si rapidamente perché io, dobbiamo procedere perché poi ci sono altri punti.

Il Consigliere PUCCI DAMIANO. Volevo diciamo non un chiarimento, ma volevo diciamo avere conforto rispetto alla mia interpretazione di quanto vedo negli atti. Nel punto della delibera che precede di poco il deliberato e come già citava lei Sindaco c'è scritto, che siamo pressoché nella pagina della delibera, c'è scritto che in sostanza la sequenza dell'adempimento della sentenza di primo grado, proprio primo capoverso ok? Della conclusione dell'accordo transattivo, della chiusura definitiva del Fondo "Provincia di Roma" con liquidazione finale dell'attivo apporterebbero al quotista unico della Città metropolitana una liquidità complessiva di non meno di 31 milioni di euro. Faccio un rapido calcolo, allora da quello che mi risulta dagli schemi che sono negli atti noi chiuderemmo l'accordo transattivo con i tredici milioni e 689 mila della sentenza più l'accordo transattivo che propone un milione e sette più altri otto milioni, il tutto quoterebbe circa 24 milioni di euro, quindi i trentuno milioni dovrebbero derivare diciamo da una liberazione di liquidità che viene dalla chiusura del Fondo questo mi sembra che sia un po' il quadro, ecco per onore diciamo di chiarezza anche per quanto riguarda poi il voto che noi Consiglieri andremo ad esprimere mi confermate che sia così? Ok? Grazie.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Bene, allora se ci sono delle dichiarazioni di voto, che alcuni già le hanno fatte però insomma, prego, passerei alle dichiarazioni di voto, prego, Consigliere Marini.

Il Consigliere MARINI NICOLA. Grazie Sindaco, diciamo oltre che a fare i complimenti a quello che è stato il lavoro portato avanti dalla Consigliera Delegata Michetelli su un argomento di particolare rilievo, non solo amministrativo ma politico viste le tante cose che sono state dette in questi ultimi dieci anni relativamente a questa questione ovviamente anche al lavoro degli uffici che hanno accompagnato quello che la Consigliera, io penso che oggi non possiamo che prendere atto di una conclusione favorevole a quella che è la gestione amministrativa e contabile del nostro Ente rispetto ad una questione che era particolarmente complicata. E oltre che, non mi addentrerò sugli aspetti più tecnici e più contabili perché naturalmente sono a disposizione per quanto riguarda la delibera e quindi ognuno può tranquillamente leggerli. Posso in qualche modo prendere atto della richiesta da parte dei Consiglieri di opposizione relativamente ad una maggiore coinvolgimento proprio in virtù della delicatezza della questione, ma dovete considerare anche la rapidità con cui si è dovuto concludere l'iter transattivo proprio in virtù dell'accavallarsi dei provvedimenti che sono stati emanati, da una parte della procura della Corte dei Conti che ha scagionato i dipendenti della Città Metropolitana e dal successivo, denuncia penale nei confronti dei Dirigenti della BNP che hanno in qualche modo accelerato in maniera fortissima quello che era una questione che già stava agli atti dell' Ente e quindi si è dovuto con poco tempo a disposizione predisporre tutte le procedure che portassero alla definizione di questa delibera e anche il fatto che si è scelto la giornata di oggi, oltre che per la, insomma piacevole presenza del Sindaco anche proprio per l'importanza del punto e per la necessità di doverlo chiudere in tempi molto rapidi. Quindi necessariamente anche l'approfondimento da parte di tutti è dovuto regolarsi secondo questa tempistica. E oltre a quello che è il rispetto come è stato chiaramente espresso nel testo della ragionevolezza, convenienza, opportunità, congruità, tra l'altro anche ribadita in forma molto chiara da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, quello che io penso si debba soprattutto avere come riferimento, in virtù del fatto di quello che è esattamente il ruolo che dobbiamo svolgere, cioè quello del criterio, dell'opportunità e convenienza amministrativa per l'Ente, perché questa è la stella polare che guida i nostri atti e che ha guidato gli atti che sono stati portati avanti ed il lavoro che è stato portato avanti, in particolare con quelle che sono i quattro fondamentali punti sui quali si fonda questa cosa che sono l'alea del giudizio come è stato già spiegato, i costi eventuali, il perdurare del condizionamento proprio di programmazione ed il mantenimento, e il mantenimento con un tempo non precisato di quella che è una questione ormai molto, molto vecchia e quindi da questo punto di vista il ragionamento sull'eventuale inopportunità o non congruità rispetto a quello che è una ipotesi transattiva può essere tranquillamente visto anche alla rovescia; cioè nel senso, nel momento in cui ci viene sottoposta da parte dell'ente di contraddizione una proposta transattiva che in qualche modo riconosce esattamente quello che era la posizione del nostro Ente come richiesta alla luce della sentenza di primo grado che comunque è stata ottemperata, si potrebbe anche ipotizzare che nel momento che non venga accolta e che la sentenza di secondo grado peggiori o comunque non migliori l'ipotesi transattiva, le stesse eventualità di responsabilità e di non giusta decisione di congruità ed opportunità che viene fatta oggi all'interno del Consiglio comunale. Non vorrei richiamare le parole della sentenza della Corte dei Conti che comunque vengono richiamate in delibera, però in qualche modo è bene che ce le possiamo ricordare, così com'è sindacabile la scelta di addivenire ad una transizione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa come quella di cui stiamo parlando in applicazione dell'accordo generale, *...(parola poco chiara)...* in base al quale il limite dell'insindacabilità delle scelte

discrezionali della pubblica amministrazione risiede nella esigenza, virgolettato, di accertare che l'attività svolta sia inspirata ai criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Questo penso sia il cuore e il principio fondante della discussione di cui noi oggi stiamo, che oggi noi stiamo portando avanti ed è quindi il motivo per il quale il gruppo le Città delle Metropoli, della Metropoli voterà in maniera positiva.

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Grazie Consigliere Marini, altre dichiarazioni? Allora possiamo procedere con l'appello, grazie.

Il Segretario Generale CARACCIOLO PAOLO. Allora procediamo con la votazione sulla proposta di deliberazione P6 del 2023.

OGGETTO: "Fondo Immobiliare 'Provincia di Roma': indirizzi inerenti alla definizione transattiva di contenziosi".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 15 del 21.02.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Fondo Immobiliare 'Provincia di Roma': indirizzi inerenti alla definizione transattiva di contenziosi";

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto:

il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

la Legge n. 56/2014, con la quale è stato ridefinito l'ordinamento delle Province, è stata istituita, tra le altre, la Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione della Provincia di Roma e si è provveduto ad un processo di riordino delle funzioni dei citati enti ed in particolare il comma 50, dell'art. 1, della legge n. 56/2014, il quale prevede che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma" e l'art. 18, comma 2, lettera q), il quale prevede che il Consiglio metropolitano possa approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco;

il vigente Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5/10/2020;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 213 del 14.12.2022 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024";

1. Premessa

La sede di viale Ribotta della Città metropolitana di Roma Capitale (d'ora in poi anche: CMRC) è stata acquisita in virtù di un'operazione finanziaria basata su un Fondo comune di investimento alternativo (FIA) italiano immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali, costituito nel 2012, a seguito di una pluralità di deliberazioni adottate dai competenti Organi di governo dell'Ente.

Lo scopo del Fondo era di valorizzare e dismettere – in un orizzonte temporale inizialmente stimato di tre anni e successivamente prorogato al 31.12.2020 – un pacchetto di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, appositamente conferiti ad esso, con il cui ricavato finanziare l'acquisto della nuova Sede Unica dell'Ente.

Il Fondo ha pertanto avuto il compito (i) di acquistare l'immobile destinato a Sede unica dell'Ente (ii) di accendere il finanziamento occorrente per il relativo acquisto (iii) di valorizzare e dismettere gli immobili conferiti (iv) di rimborsare il finanziamento con i proventi delle vendite di detti immobili e (v) di trasferire la proprietà della Sede unica all'Amministrazione, nella sua qualità di quotista unico, al più tardi a fine vita Fondo, previo pagamento del relativo prezzo, in denaro o con annullamento quote.

Il Fondo ha perfezionato l'acquisto della Sede unica in data 26.03.2013 al prezzo di € 219.550.500 (valutato congruo dall'esperto indipendente in più occasioni) ed ha contestualmente acceso il relativo finanziamento. Ad oggi l'immobile risulta già di proprietà di CMRC per una quota del 31,103% (a fronte del pagamento di complessivi € 55Mln avvenuto a seguito di quanto stabilito dal Consiglio metropolitano con Deliberazione 19/2019) e per il restante 68,897% ancora in carico al Fondo, che lo retrocederà al quotista unico mediante annullamento delle quote.

Lo sviluppo complessivo di tale vicenda inerente l'acquisto dell'immobile di viale Ribotta tramite il Fondo "Provincia di Roma" ha generato indagini e procedimenti in sede sia di giurisdizione contabile sia di quella penale, nonché contenzioso in sede civile.

2. Procedimenti per responsabilità contabili e penali.

La vicenda dell'acquisto della Sede unica ha portato nel corso degli anni ad una serie di indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Dopo una prima archiviazione da parte della Corte dei Conti, (i) si arrivò nel marzo 2019 ad un atto di messa in mora rivolto dalla Procura regionale della Corte dei Conti a 105 tra amministratori e dirigenti di Provincia e CRMC e funzionari delle SGR operanti nella realizzazione dell'operazione immobiliare per un danno ipotizzato *prima facie* in non meno di 107 milioni di euro, (ii) per giungere poi, a luglio 2020, ad una notifica di conclusione indagini con invito a dedurre rivolto a 37 soggetti per un danno erariale ipotizzato in circa 89 milioni di euro; (iii) dopo la parziale richiesta di archiviazione per 35 persone in merito alla voce di danno contestata nel precedente invito a dedurre per gli oneri gestionali e finanziari sostenuti dall'Ente per la scelta di costituire un Fondo comune di investimento immobiliare, (iv) è giunta a maggio 2021 a una citazione in giudizio per sole 2 persone (dipendenti di CMRC o ex tali) per un danno erariale stimato in € 1.656.970,31; (v) il procedimento di primo grado risulta quindi essere pervenuto a conclusione con il recente deposito della sentenza 58/2023, avvenuto il 27 gennaio 2023, di assoluzione dei due convenuti per la non sussistenza di antigiuridicità nella loro condotta.

Per quanto riguarda invece il piano dei procedimenti penali, risulta essere pendente una richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Roma per truffa nei confronti della Provincia/CMRC, individuata quale parte lesa, a carico di 13 persone (fisiche o giuridiche), di cui 2 persone dipendenti o ex tali dell'Ente, con udienza preliminare svoltasi il 17 gennaio 2023 e rinviata al 28 febbraio 2023.

3. Il contenzioso civile

In relazione alla vicenda inerente l'acquisto di detto immobile da parte del Fondo ed all'accensione del relativo finanziamento, effettuata in violazione di specifici vincoli di mandato, in conflitto di interessi, in mancanza dell'agibilità e degli ulteriori requisiti di idoneità dell'immobile prescritti nel bando di gara (o richiesti dai Vigili del Fuoco), nel contratto e nel Regolamento di gestione del Fondo, è stata altresì avviata fin dal 2014 apposita azione giudiziaria in sede civile per il risarcimento di tutti i danni subiti sia dal Fondo che dall'Ente nei confronti di BNP Paribas REIM SGR quale gestore del Fondo Provincia, quale gestore del Fondo Upside (venditore) nonché delle Imprese PGC e PRE proprietarie dell'area e realizzatrici dell'immobile. Per brevità ci si riferirà ad esso, di seguito, come contenzioso BNP.

Tale contenzioso si è sviluppato in maniera estremamente complessa fino a quando, con sentenza n. 2681 del 15/02/2021, assai articolata, il Tribunale civile di Roma, accogliendo in parte le domande formulate dall'Ente avverso BNP Paribas REIM SGR in proprio, BNP Paribas REIM SGR nella sua qualità di gestore del Fondo Upside, e pur condannandole, ha ritenuto che "*il danneggiato (Provincia/Città Metropolitana) ha concorso a cagionare direttamente il danno non solo al proprio patrimonio, ma anche al patrimonio del Fondo di cui è quotista unico, così pure cagionando un danno comunque incidente sulla propria sfera patrimoniale*". Riconoscendo pertanto il (presunto) concorso di colpa da parte dell'Ente, il Tribunale ha:

- Dimezzato l'importo riconosciuto per *Danni da porsi a carico di BNP SGR in proprio in favore di Città metropolitana* per *canoni passivi di locazione ed oneri accessori di immobili in quel periodo utilizzati*, da € 3.147.789,59 ad € 1.573.894,80;
- Dimezzato l'importo riconosciuto al punto per *Danni da porsi a carico di BNP SGR in proprio e di Fondo Upside, in solido, in favore del Fondo Provincia,* voce *interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile*, da € 11.422,816,10 ad € 5.711.408,04 e, per la voce *spese sostenute dal Fondo e relative alla proprietà e gestione dell'immobile nel periodo di non utilizzabilità della Sede unica dalla data di efficacia del contratto di compravendita al 3/10/2014 (data di effettiva fruibilità dell'immobile)*, da € 4.138.824,67 ad € 2.069.412,34.

Avverso tale pronuncia l'Ente ha proposto appello, contestando la sussistenza (o in subordine la misura) del concorso di colpa dell'Amministrazione, nonché altre parti della Sentenza nella quale non sono state riconosciute le domande originarie.

Il giudizio pende avanti la Corte di Appello di Roma, sez. I e la prima udienza è stata fissata e si è svolta a marzo 2022, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 30 novembre 2023. Colliers SGR (già Antirion SGR), nuova Società di gestione del Fondo Provincia dal 2018, si è costituta proponendo appello incidentale e chiedendo che *in via subordinata, ove dovesse essere ritenuto sussistere il concorso di colpa dell'Ente*, lo stesso (benché sia il quotista unico del Fondo stesso) sia tenuto responsabile per la sua parte, ossia per la parte dimezzata del risarcimento.

Dopo la Sentenza del febbraio 2021, l'attuale gestore del Fondo Provincia di Roma Antirion SGR (ora Colliers SGR) ha avuto delle interlocuzioni con la controparte per esplorare la possibilità di pervenire alla conclusione del contenzioso mediante una soluzione transattiva. Il quotista CMRC aveva però delineato il perimetro dell'intero danno ritenuto dal giudice di primo grado subito dal Fondo "Provincia di Roma" ed in misura minore da CMRC (senza dunque la diminuzione imputata a titolo di concorso di colpa da parte di quest'ultima) quale limite invalicabile per valutare la possibilità di prendere in considerazione una tale soluzione. Successivamente, la controparte (BNP Paribas REIM SGR) ha attivato una interlocuzione diretta con CMRC, la quale ha ribadito l'invalicabilità di quel perimetro per valutare la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di pervenire ad una soluzione transattiva, la quale comporterebbe il vantaggio di: a) chiudere il lungo contenzioso (il cui esito in appello ed in eventuale grado di Cassazione non può essere ritenuto certo); b) evitare per tempi imprecisabili di dover sostenere ulteriori costi, per la gestione del Fondo e del contenzioso, ad oggi non quantificabili; c) acquisire risorse immediatamente utilizzabili.

4. La chiusura e la liquidazione del Fondo Provincia

Come già sopra richiamato, la chiusura del Fondo "Provincia di Roma" era prevista per il 31.12.2020. Tale data è stata in effetti rispettata ed è pertanto stato attuato un "Piano di smobilizzo" sulla base del quale pervenire alla liquidazione del Fondo entro il 30.06.2022.

Con l'attuazione del Piano di Smobilizzo non si è potuto però procedere effettivamente alla liquidazione definitiva del Fondo proprio per le vicende in essere del richiamato contenzioso in atto con BNP. In particolare, si è ritenuto soprattutto di dover mantenere in essere il Fondo quale centro di imputazione di interessi distinti da quelli di CMRC poiché mantenere la soggettività del Fondo nella fase di appello nel contenzioso vs. BNP garantisce la costituzione del giudizio faticosamente assunta in primo grado (anche mediante varie pronunce, finanche della Corte di Cassazione) e sventa il pericolo di una pronuncia sfavorevole per motivi processuali e non di merito. La prevedibile lunghezza del contenzioso civile in sede giudiziaria ha pertanto portato a formulare un *business plan* del Fondo legato esclusivamente allo sviluppo di tale contenzioso, per come stabilito negli indirizzi del Consiglio metropolitano (Deliberazione 19 del 28.06.2019, che meglio si esaminerà più avanti) fissando al momento al 31.12.2026 la sua conclusione, fatta salva una cessazione anticipata.

5. La prospettiva di una soluzione transattiva in relazione al contenzioso BNP

Appare di tutta evidenza come il contenzioso in atto con BNP, data la sua portata e le necessità di ordine processuale, sia destinato a durare ancora a lungo e a comportare non soltanto l'inevitabile alea che un confronto giudiziario porta già di per sé normalmente, ma ancor più, come nel caso in parola, in una situazione caratterizzata da elementi di incertezza derivanti dal quadro normativo di riferimento e, finanche, dalla stessa natura dei soggetti coinvolti (il Fondo è infatti privo di soggettività giuridica).

Per questo motivo è apparsa di particolare rilievo la modifica della posizione assunta da BNP Paribas REIM SGR rispetto alla proposta transattiva a suo tempo avanzata, che, inizialmente, risultava essere – come già sottolineato – estremamente distante dal livello indicato da CMRC quale limite invalicabile per poterla prendere in qualche modo in considerazione, ossia, si rammenta: l'ammontare dell'intero danno ritenuto dal giudice di primo grado subito principalmente dal Fondo "Provincia di Roma" ed in

misura minore da CMRC, dunque, in entrambe i casi, senza la diminuzione imputata a titolo di concorso di colpa in capo a CMRC.

BNP, avviando nuovi contatti con CMRC tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre scorso, delineava infatti una proposta di accordo transattivo che sostanzialmente, adempiuta integralmente la Sentenza di primo grado nei termini effettivamente pronunciati dal Tribunale, aggiunge alla somma così già corrisposta quanto occorrente a raggiungere il livello sempre tenuto fermo da CMRC e sopra indicato. In vista dell'udienza penale sulla richiesta di rinvio a giudizio per la Società e suoi (ex) dipendenti, BNP richiede, per giungere ad una tale definizione transattiva, una chiusura tombale delle vicende inerenti il contenzioso, comprensive, oltre che della chiusura della controversia civile pendente in appello, anche della rinuncia all'eventuale costituzione di parte civile in sede penale.

In proposito giova rammentare che il punto di definizione scaturente dalla pronuncia del giudice civile del febbraio 2021 risulta l'unico elemento di certezza ad oggi raggiunto, sebbene, trattandosi di una Sentenza di primo grado, essa sia stata impugnata con appello in via principale da CMRC e, in via incidentale dalle altre parti costituite in giudizio.

Occorre pertanto valutare la situazione in modo da considerare tutti gli elementi che concorrono a definire il terreno d'insieme nel quale la proposta transattiva si colloca.

Si rammenta che CMRC si è costituita in giudizio in proprio e in surroga del Fondo quale suo quotista unico, per cui si possono sintetizzare in un unico contesto le poste riferibili al danno subito rispettivamente dall'Ente e dal Fondo, articolandole in: a) le richieste avanzate da CMRC e ribadite in appello; b) le cifre riconosciute dal Consulente Tecnico d'Ufficio; c) quelle riconosciute in Sentenza quale danno; d) quelle ridotte in ragione del ritenuto concorso di colpa di CMRC; e) quelle poi risultanti con rivalutazioni e interessi, come da seguente tabella.

per	chieste in I grado	in favore di	riconosciute in CTU	riconosciute in Sentenza	ridotte in Sentenza ex art.1227 c.c.	con interessi e rivalutazione
interessi ammortamento e preammortamento	16.370.991	Fondo	16.370.991,00	11.422.816,10	5.711.408,04 (A)	8.191.518,52(A+B)
commissioni non previste	5.413.049,11	Fondo	5.103.886,57	3.676.072,24	3.676.072,24 (non ridotte)	3.840.765,20
spese connesse alla proprietà della sede	9.970.615,68	Fondo	4.636.490,62	4.138.824,67	2.069.412,34 (B)	0
canoni locazione	10.380.264,96	CMRC	9.035.223,92	3.147.789,59	1.573.894,80	1.656.970,31
totale	**42.134.920,75**		**35.146.592,11**	**22.385.502,60**	**13.030.787,42**	**13.689.254,03**

La proposta transattiva di BNP prevede il versamento delle somme riconosciute in Sentenza oltre le rivalutazioni monetarie e gli interessi secondo quanto precisamente disposto nel capo 9.d della

Sentenza medesima dal Tribunale. Ciò soddisfa pienamente la domanda contenuta nel primo e principale motivo dell'atto di appello proposto da CMRC avverso la Sentenza civile di primo grado, corrispondendo pertanto al limite che è stato sempre tenuto fermo dall'Ente nelle interlocuzioni intercorse per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.

A tal proposito si deve ragionevolmente effettuare una valutazione dei vari elementi in campo, in grado di portare ad una loro considerazione prognostica.

Per valutare tale contesto, si ritiene opportuno pertanto tenere presente che, ove non si accedesse alla proposta transattiva, in sede di giudizio di appello potrebbe accadere che:

- se venisse confermata tal quale la Sentenza di primo grado risulterebbe essere acquisibile da Fondo e CMRC (in definitiva da CMRC quale quotista unico) una cifra largamente inferiore a quella proposta in transazione: tale soluzione è resa però più improbabile dalla esistenza della intervenuta pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che ha assolto i dirigenti di CMRC, e dai riflessi che essa può esercitare;
- se venisse confermato l'ammontare del danno, ma senza la decurtazione dovuta al concorso di colpa, si otterrebbe lo stesso risultato acquisibile con la transazione, ma risolvendo il contenzioso e non prolungandone oltremodo la durata;
- se venisse accolta integramente le domanda di CMRC, ma fosse confermata la sussistenza del concorso di colpa e la conseguente decurtazione (per quanto comunque meno probabile alla luce della Sentenza della Corte dei Conti), risulterebbe una cifra pressoché analoga a quella proposta in transazione;
- se venisse accolta integramente la stima del CTU, ma fosse confermata la sussistenza del concorso di colpa e la conseguente decurtazione (per quanto comunque meno probabile alla luce della Sentenza della Corte dei Conti), risulterebbe una cifra significativamente inferiore a quella proposta in transazione;
- se, in ogni caso, non venisse confermata la Sentenza di primo grado quanto alla persistenza del danno stabilita dal giudice di primo grado fino alla piena effettività della agibilità dell'immobile (23/10/2014) e non – come sostenuto in giudizio in via subordinata dalla controparte – fino 14/10/2013, data di rilascio del certificato comunale di agibilità, risulterebbe essere acquisibile da Fondo e CMRC (in definitiva da CMRC quale quotista unico) una cifra largamente inferiore a quella proposta in transazione e lo stesso varrebbe – ovviamente – qualora venissero ritenute essere riconosciute tutte le voci di danno ma, comunque, con tale minore durata.

L'unica possibilità affinché l'esito transattivo della controversia risulti eventualmente svantaggioso, che però non può ritenersi quella prevalente in termini di probabilità legata all'alea processuale, è connessa allo scenario in cui vengano accolte tutte le domande di CMRC o, almeno, le stime più favorevoli del CTU e non venga ritenuto il concorso di colpa.

Va altresì considerato che nell'alea processuale vanno ricompresi non soltanto i profili sostanziali, ma anche quelli formali sulla stessa costituzione del giudizio, che hanno superato il vaglio di primo grado ma tornano in discussione nell'appello: ove ricorresse una decisione sfavorevole a CMRC su questo piano potrebbe rischiarsi persino di vanificare qualsiasi possibilità di riconoscimento di danno e, conseguentemente, di ottenere qualsivoglia risarcimento.

A tutto ciò devono necessariamente aggiungersi i costi che il Fondo, ancor più che CMRC (la quale opera attraverso la propria Avvocatura) deve sostenere per proseguire il contenzioso, oltre quelli necessari a tenere il Fondo stesso in essere e, quindi, presente sul piano processuale, i quali da soli ammontano a non meno di € 200.000,00/anno.

Deve farsi cenno al danno ritenuto sussistente dalla Procura della Repubblica di Roma che viene quantificato in non meno di 107 milioni di euro, ma che, per quanto desumibile dagli atti disponibili, fa esplicitamente riferimento al danno accertato dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti. Tale accertamento *prima facie* prendeva in considerazione anche gli oneri gestionali derivanti dalla costituzione del Fondo Immobiliare e correlativamente le risorse utilizzate da CMRC per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo stesso consentendo ad esso di rimanere in equilibrio finanziario a fronte della difficoltà di vendere gli immobili conferiti e, comunque, della diminuzione dei prezzi nel mercato immobiliare. Tali cifre, però, hanno portato ad evitare il default del Fondo e eventuali conseguenze sull'acquisto dell'immobile della sede Unica, il che non può pertanto qualificarsi come un danno e – infatti – la Procura regionale presso la Corte dei Conti nella propria azione di responsabilità risulta avere archiviato le contestazioni avanzate su tali cifre come possibile fonte di danno. In ogni caso i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento penale, ad oggi ancora non definito neanche in primo grado per fatti accaduti prevalentemente circa un decennio fa, lasciano ritenere una consistente alea sulla possibilità di recuperare effettivamente – ad esito finale dello stesso – il valore del danno subito, quale che esso sia. Difatti, con la costituzione di parte civile nel procedimento penale, si esporrebbe CMRC alla correlativa eccezione nel giudizio civile, che potrebbe prevedibilmente essere accolta. Con la trasposizione della richiesta di risarcimento in sede penale, il cui esito appare incerto e, comunque, aggravato anche dal rischio della pronuncia di prescrizione dei reati, occorrerebbe riattivare successivamente la richiesta in sede civile, generando ritardi e incertezze ulteriori.

In ogni caso la rinuncia di CMRC alla costituzione di parte civile nei confronti di BNP Paribas e dei suoi ex dipendenti non farebbe venire meno la possibilità di eventuali azioni nei confronti di altri soggetti o responsabili civili che dovessero risultare emergere nell'inchiesta penale.

6. Considerazioni in ordine alla possibilità di pervenire ad una soluzione transattiva.

Nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo regionale per la Lombardia 65/2020/PAR del 14.5.2020 viene ritenuto quanto segue:

"La Sezione, peraltro, per quanto riguarda i quesiti relativi alla legittimità della transazione, ha già chiarito, in più occasioni, che "*non può pronunciarsi in ordine alla ragionevolezza, intesa in termini di opportunità e di convenienza per l'Ente, di una potenziale transazione"* (vd., *ex multis*, Deliberazioni della Sezione n. 161/2013/PAR e n. 158/2016/PAR), rinviando, pertanto, ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in merito a presupposti e limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di transazione (oltre alle Deliberazioni già riportate dallo stesso Ente nella richiesta di parere, si richiamano, *ex multis*, le Deliberazioni della Sezione n. 1116/2009/PAR, n. 80/2017/PRSE, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Umbria n. 123/2015/PAR).

Come più volte evidenziato dalla magistratura contabile, difatti, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della "*cura*

concreta di interessi pubblici e, quindi, di una migliore cura dell'interesse intestato all'Ente…Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa…La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (vd., *ex multis*, Deliberazione della Sezione n. 108/2018/PAR; Deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 344/2013/PAR)".

Altresì la Deliberazione della Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo del 10 novembre 2021 343/2021/PAR ritiene che:

"In capo agli enti pubblici già il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 prevedeva la facoltà di ricorrere alla transazione. Trattandosi della gestione di beni pubblici, rendicontata nell'ambito di un bilancio annuale che ha esso stesso il valore di "bene pubblico", ogni decisione deve essere puntualmente motivata nell'atto di autorizzazione a transigere. È necessario spiegare le ragioni di convenienza e la soddisfazione dell'utilità pubblica raggiunta - in coerenza con gli interessi pubblici superiori - attraverso la soluzione adottata, che deve essere congrua rispetto al contesto reale in cui si interviene (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto 2004 n. 5365 "è ovvio che l'amministrazione, nell'usare del diritto privato, ad es. nel concludere transazioni, non si trova nella stessa posizione del privato che può disporre liberamente del suo patrimonio ma deve rispettare le regole del diritto pubblico").

La Corte dei Conti, Sez. del controllo Emilia Romagna, del. n. 75 del 26 aprile 2017 opportunamente precisa che "occorre la massima prudenza da parte dell'Ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso".

Da ciò ne deriva che l'intera procedura negoziale transattiva deve essere accompagnata da atti ad evidenza pubblica che rispettino il principio di trasparenza, nel disegno del dettato costituzionale che, all'art. 97, richiede che gli uffici pubblici conformino il loro agire ai principi di "imparzialità e buon andamento". La decisione di stipulare un accordo transattivo rientra, pertanto fra gli ordinari poteri discrezionali afferenti alla gestione, per i quali è garantita l'insindacabilità delle scelte di merito compiute dai soggetti deputati della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20. Nel caso di una possibile soluzione transattiva è il pubblico amministratore ad essere chiamato a valutare la concreta realizzabilità di un interesse diffuso, di norma patrimoniale, a fronte di incertezza e ragionevolezza del sacrificio – anch'esso di norma economico – convenuto. Si deve compiere un'analisi costi – benefici unita ad una valutazione di congruità del risultato economico finale. Trattandosi di una valutazione comunque complessa, che si deve muovere con prudenza sui binari tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è bene intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'organismo di revisione e, ove possibile, dell'avvocatura. Ciò al fine di evitare, innanzitutto, che si

incorra in un errore di irragionevolezza, ma anche a tutela di fronte a rischi di negligenza, imperizia o imprudenza.

Peraltro, è anche il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi (parere 30 marzo 2017, in riferimento allo schema di decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"), a premettere che la transazione "crea uno strumento agile, alternativo e facoltativo", consentendo "di transigere le liti senza formalità, salva la necessità del parere legale dell'organo competente". Ciò in quanto "se è vero che, in via generale, non è precluso alla pubblica amministrazione stipulare contratti di transazione è anche vero che, proprio perché tali contratti possono avere riflessi sulla finanza pubblica, l'ordinamento pubblicistico ha tradizionalmente circondato la relativa conclusione di particolari cautele". Un'adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all'organo amministrativo al vertice della struttura, in coerenza con le responsabilità di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale responsabilità, salvo che si tratti di importi irrisori, è bene sia condivisa nel procedimento decisorio con l'organo rappresentativo della volontà dell'intero corpo elettorale.

Di fronte ad una transazione economica, è bene ricordare che – ad un livello superiore - è lo stesso art. 97 della Costituzione a richiedere il rispetto degli equilibri di bilancio unitamente alla sostenibilità del debito pubblico, esigenza su cui il legislatore, negli ultimi anni, ha man mano aumentato l'attenzione, la vigilanza ed il controllo nel rispetto dei superiori interessi economici di diritto pubblico."

Tale parere conclude pertanto ritenendo che: "quando siano rispettate tutte le indicate cautele ed i succitati procedimenti di valutazione e si sia riscontrata la congruità in concreto e la ragionevolezza dell'accordo, si ritiene che l'Ente, nella piena autonomia gestionale e con discrezionalità tecnica, possa decidere se addivenire o meno ad un accordo transattivo con terzi interessati."

La transazione è dunque un accordo che le amministrazioni pubbliche possono perseguire valutati i criteri che numerose e consolidate pronunce della magistratura contabile hanno enucleato quali i seguenti: a) disponibilità dell'oggetto; b) patrimonialità del rapporto giuridico; c) rispondenza della transazione a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, con particolare riferimento alla convenienza economica della transazione; d) esistenza di una controversia giuridica; e) esistenza di una prestazione ricevuta dall'Ente; f) esclusione che la prestazione oggetto di transazione non riguardi altri soggetti tenuti all'adempimento; g) incertezza del giudizio.

In tale contesto, la considerazione della ragionevolezza, convenienza, opportunità, congruità della transazione deve necessariamente fare riferimento agli elementi prognostici sopra richiamati, tanto che, alla luce di essi, della proposta di accordo transattivo pervenuto, dei costi ulteriori da sostenere per eventualmente proseguire nel contenzioso, nel contempo tenendo a riserva ingenti risorse già altrimenti disponibili per la loro utilizzazione per i fini istituzionali dell'Ente, potrebbe in futuro – a seguito di una Sentenza non totalmente satisfattiva per CMRC – delinearsi una valutazione di danno per non averla accettata, come meglio si dirà in seguito. Tutto ciò, peraltro, rimanendo vincolati ad una situazione di incertezza che già di per sé limita taluni fattori di agibilità programmatoria e amministrativa dell'Ente.

Riassuntivamente, i criteri prognostici e sostanziali sopra richiamati possono singolarmente ritenersi rispettati in quanto:

- **la ragionevolezza** della transazione deriva: a) dalla chiusura di un contenzioso che dura da quasi un decennio e proietta la sua durata in un tempo non definibile ma certamente non breve ove si persegua ulteriormente la strada della sua definizione giudiziaria sul versante civilistico; b) dal conseguire elementi di certezza a fronte di quello che l'eventuale prosecuzione comporta in termini di alea processuale, sia in termini generali di svolgimento del processo sia nei termini sopra richiamati del miglior risultato raggiungibile in sede giudiziaria; c) dal fatto che il risultato raggiungibile in sede giudiziaria appare, in termini di analisi delle probabilità, meno soddisfacente di quello conseguibile mediante transazione in buona parte dei casi possibili; d) dal fatto che anche il risultato eventualmente raggiungibile in sede di procedimento penale mediante la costituzione di parte civile, alla quale invece si rinunciasse nei confronti di BNP accedendo alla transazione, è connotato da un elemento di consistente aleatorietà;
- **la convenienza** della transazione deriva propriamente dal fatto che – evitando l'alea processuale sopra richiamata: a) si ottiene un risultato che prognosticamente è, in termini di valore finanziario, quanto meno corrispondente a quello ad oggi più probabile alla luce della Sentenza 58/2023 della Corte dei Conti, venendo presumibilmente meno l'elemento del concorso di colpa di CMRC; b) destinando le risorse introitate all'estinzione parziale del mutuo contratto per l'acquisto della sede ed eventualmente accendendo successivamente un nuovo mutuo di pari importo per investimenti inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente si genera, in base alle attuali condizioni offerte da Cassa Depositi e Prestiti, un rilevante risparmio variabile tra i 2 e i 2,5 milioni di euro, così come presentato nella relazione della Finance Active, società internazionale specializzata nell'ambito della gestione del debito e dei rischi finanziari, prot. n. CMRC-2023–0026607; c) si dispone così di ingenti ulteriori risorse da poter destinare alla cura del territorio e delle popolazioni dell'area metropolitana secondo le finalità proprie dell'Ente, senza mantenerne a riserva (di CMRC o del Fondo) una grande quantità non utilizzabile per un tempo indefinito; d) si giunge alla chiusura definitiva del Fondo, con ciò potendo risparmiare notevoli risorse per la sua ulteriore gestione (stimabili in circa un milione di euro complessivi per 4 anni) e per affrontare gli ulteriori gradi del contenzioso (ad oggi stimati in circa 800 mila euro); e) tali risparmi, insieme all'attivo maturato, costituiscono ulteriori risorse che possono essere liquidate al quotista unico CMRC, il quale può così disporre immediatamente anche di esse;
- **l'opportunità** della transazione deriva: a) dai più volte richiamati elementi prognostici sui possibili esisti della controversia in sede giudiziale, che non vedono prevalente la probabilità dell'ottenimento di un risultato migliore della transazione in termini di valore, dovendosi anzi ritenere che sussistano comunque quelle di un esito meno favorevole; b) inoltre la definizione del contenzioso consente di non mantenere attivo il Fondo solo per la sua gestione ai fini del mantenimento della costituzione in giudizio e, con annullamento delle quote di partecipazione e retrocessione dell'immobile di viale Ribotta, CMRC entrerebbe definitivamente nella piena proprietà dell'immobile stesso;
- **la congruità** della transazione deve ritenersi individuata con riferimento alla pronuncia del Tribunale di Roma del 15 febbraio 2021, la quale, appellata propriamente nei termini della colpa concorrente di CMRC, al netto di essa individua però un ammontare complessivo del danno riconosciuto prodottosi nei confronti di CMRC, costituendo un punto di riferimento certo, proveniente da un organo terzo, istituzionalmente deputato a definire controversie di carattere civilistico, che ha avuto modo di scrutinare e valutare le contrapposte pretese delle parti, nonché le consulenze tecniche di parte e quella d'ufficio.

7. I precedenti indirizzi del Consiglio metropolitano e il loro eventuale mutamento.

Nel corso degli anni, il Consiglio metropolitano ha avuto modo di intervenire sulla vicenda in discorso e di formulare i propri indirizzi in merito. Si richiamano in particolare le Deliberazioni 46/2015, 50/2016 e 19/2019, alle quali si rimanda integralmente per il dettaglio delle motivazioni e del dispositivo, qui limitandosi ad un loro richiamo sintetico, che sarà più esteso per l'ultima, in quanto più precipuamente attinente l'attuale stato della vicenda.

Con la Deliberazione n. 46 del 23 dicembre 2015, preso atto che il primo triennio di durata del Fondo Immobiliare Provincia di Roma scadeva il 31.12.2015 e che il processo di valorizzazione e dismissione degli immobili conferiti era ancora in corso, si approvava la proroga della durata del Fondo medesimo per un ulteriore biennio di gestione ordinaria ed un successivo triennio finalizzato al completamento dello smobilizzo del patrimonio residuo (periodo di grazia), al fine di consentire, il raggiungimento dei due obiettivi strategici perseguiti dall'Ente, della massima valorizzazione degli immobili ed acquisto della proprietà della Sede Unica. Si forniva quindi l'indirizzo di operare per l'approvazione di *business plan* del Fondo orientato a privilegiare i principi gestionali della massimizzazione delle entrate e del contenimento dei costi dismettendo gli immobili a prezzi non inferiori al valore di mercato attestato dall'esperto indipendente del Fondo nelle proprie relazioni semestrali periodiche. Si autorizzava quindi, in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 200 del 3/08/2007 e la n. 37 del 30/07/2009 e tenuto conto delle somme accantonate con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 27/11/2015, l'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile di Via Ribotta 41-43 Roma, destinato a nuova Sede unica dell'Ente, dando atto che l'acquisto sarebbe formalmente stato disposto dalle parti entro il 31/12/2015 e formalizzato con efficacia immediata in apposito rogito da sottoscrivere nei tempi tecnici strettamente necessari, con le condizioni e le modalità ivi indicate. Già in tale sede deliberativa l'attività di valorizzazione commerciale degli immobili conferiti al Fondo veniva dunque prolungata fino al 31/12/2020.

Con la Deliberazione n. 50 del 15 giugno 2016, in esito all'attuazione della precedente, si approvava il *business plan* del Fondo autorizzando la sottoscrizione di nuove quote, in denaro, da parte della Città metropolitana per un importo complessivo 70 milioni di Euro da corrispondersi in quattro rate annuali, con vincolo di destinazione all'abbattimento del debito contratto dal Fondo per finanziare l'acquisto della sede. Ciò avveniva in uno scenario nel quale la mancata vendita degli immobili comportava un concreto rischio di *default* del Fondo, peraltro a fronte di una crisi dei prezzi che ha scosso il mercato immobiliare a seguito delle vicende economiche internazionali verificatesi a partire dal 2008 (si rammenta che il primo atto di indirizzo riguardante l'attuale Sede unica dell'Ente si verifica con la Deliberazione n. 200 del 3 agosto 2007, avente ad oggetto "*Locazione con opzione di acquisto immobile da destinarsi a sede unica per gli uffici dell'Ente*"). Scenario nel quale CMRC era dal canto suo sotto l'effetto delle misure restrittive di finanza pubblica determinate dalle disposizioni legislative, non potendo neanche ricorrere all'accensione di prestiti a seguito dello sforamento del Patto di stabilità 2015. In effetti furono poi versati al Fondo poco più di 60 milioni di Euro per sottoscrizione di nuove quote.

Si giunge pertanto alla deliberazione n. 19 del 28 giugno 2019, il cui dispositivo appare qui opportuno richiamare in maniera integrale. Giova ricordare che, nel frattempo, la BNP Paribas REIM SGR era stata sostituita quale gestore del Fondo, come previsto dal Regolamento dello stesso ed a seguito di gara pubblica di rilievo comunitario, da Antirion SGR (oggi Colliers Investors Italy SGR).

Tale Deliberazione stabilisce:

1)*di confermare, in attuazione di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 46/2015 e n. 50/2016, l'acquisto frazionato ed in parte anticipato del compendio immobiliare sito in Roma, Viale Giorgio Ribotta 41-43, nuova Sede unica dell'Ente, da finanziare in parte con avanzo di amministrazione, in parte mediante accensione di apposito finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (o altro Istituto) ed in parte mediante annullamento di quote del Fondo, con la precisazione che l'acquisto sarà effettuato alle seguenti principali condizioni:*

Clausola generale*: l'acquisto della Sede Unica sarà perfezionato con più atti, sulla base delle risorse finanziarie che si renderanno via via disponibili – previa modifica, ove occorra, del contratto preliminare di compravendita e del contratto di usufrutto vigenti, entrambi sottoscritti con atto pubblico in data 29.12.2017 – mediante atti pubblici notarili. La compravendita sarà perfezionata al prezzo, alle principali condizioni, con le garanzie e con le modalità appresso indicate;*

Prezzo: *il prezzo della compravendita della Sede Unica ("Prezzo"), è pari ad Euro 177.375.000,00=, valutato congruo dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111/2011 e ss.mm.ii., giusto parere prot. 2017/8804/CG rilasciato nella seduta del 26.06.2017 dalla "Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative" istituita ai sensi dell'art. 1 comma 479 della L.266/2005 acquisito agli atti dell'Ente con il numero di protocollo 0093076 del 28.06.2017;*

Modalità di acquisto e pagamento*: Gli acquisti in forma frazionata avranno ad oggetto quote di immobile proporzionalmente corrispondenti al prezzo stabilito nel singolo rogito, secondo il seguente schema generale:*

- *Euro 10.000.000,00= (prima tranche) – Quota prezzo da corrispondere in denaro nel secondo semestre 2019, nei tempi tecnici strettamente necessari, contestualmente al rogito per l'aggiornamento del contratto preliminare del 29.12.2017 o, al più tardi, al rogito per l'acquisto della corrispondente porzione dell'immobile – Somma immediatamente disponibile, finanziata con avanzo di amministrazione vincolato;*

- *Euro 25.000.000,00= (seconda tranche) – Quota prezzo da corrispondere in denaro nel secondo semestre 2019, contestualmente al rogito per l'acquisto della corrispondente porzione dell'immobile, nei tempi tecnici strettamente necessari – Pagamento mediante finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto (quota di finanziamento tirabile nel 2019);*

- *Euro 20.000.000,00 (terza tranche) – Pagamento in denaro da corrispondere nel primo semestre 2020, contestualmente al rogito per l'acquisto della corrispondente porzione dell'immobile, nei tempi tecnici strettamente necessari – Pagamento mediante finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto (quota di finanziamento tirabile nel 2020); importo suscettibile di diminuzione in caso di riduzione del fabbisogno finanziario del Fondo per l'estinzione del proprio finanziamento, in conseguenza di vendite immobiliari;*

- *Saldo prezzo – Pari alla differenza tra gli acconti versati in denaro ed il prezzo complessivo della compravendita – Pagamento mediante annullamento quote e retrocessione della porzione residua della sede unica.*

***Copertura finanziaria**: La quota di prezzo da finanziare e corrispondere in denaro, quantificata secondo criteri prudenziali, in attuazione di quanto previsto nella delibera n. 50/2016, pari ad Euro 55 milioni, trova copertura finanziaria come appresso specificato: (i) euro 10 milioni già disponibili sul bilancio dell'Ente, finanziabili con la quota di avanzo di amministrazione già accantonata per la sottoscrizione dell'ultima tranche di quote del Fondo; (ii) Euro 25 milioni da finanziare mediante accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, da tirare ed erogare in parte nel 2019; (iii) Euro 20 milioni da finanziare mediante accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, da tirare ed erogare in parte nel 2020.*

L'Ente si impegna ad effettuare una programmazione delle risorse finanziarie che garantisca sul Bilancio 2021 la copertura dell'eventuale fabbisogno necessario nell'ipotesi in cui il Fondo non perfezionasse alcuna ulteriore vendita in relazione al portafoglio immobiliare residuo, con conseguente necessità per l'Ente di sostenere le spese e gli oneri fiscali connessi alla retrocessione dei beni residui (c.d. "wost case").

***IVA:** L'acquisto del compendio immobiliare avverrà in regime di esenzione Iva, in conformità a quanto consentito dalla legge ed espressamente previsto nella nota del 10.08.2017 dell'Agenzia delle Entrate di risposta all'Interpello n. 954-701/2016. La parte venditrice (Fondo immobiliare), per effetto dei singoli rogiti, sarà quindi tenuta al versamento all'Erario dell'Iva in rettifica ai sensi dell'art. 19-bis 2 del DPR 633/1972.*

***Clausola di flessibilità e salvaguardia**: Qualora, prima della stipula dei singoli contratti definitivi di compravendita di porzioni della Sede unica, il Fondo dovesse perfezionare una o più vendite del proprio portafoglio immobiliare residuo, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario occorrente per l'estinzione del finanziamento in essere, i dirigenti responsabili dei competenti uffici dell'Ente sono autorizzati ad introdurre negli atti gestionali da adottare e nei contratti da stipulare i necessari correttivi occorrenti per ridurre, nei limiti consentiti, l'impatto sul bilancio e l'esborso in denaro da parte dell'Ente e l'ammontare del finanziamento da accendere e/o tirare con Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto);*

***Ipoteche e garanzie**: con il pagamento dell'ultima rata di acconto in denaro del prezzo della compravendita e la conseguente estinzione del finanziamento del Fondo, compresi tutti gli oneri e le spese accessorie a servizio del debito, saranno cancellate tutte le garanzie e tutte le ipoteche sulla sede unica e sugli altri immobili del Fondo a favore degli attuali finanziatori del Fondo.*

***Vincolo di mandato**: Tutte le somme versate dall'Amministrazione a titolo di acconti in denaro sul prezzo della compravendita, al pari di quelle già versate per oneri fiscali e di rogito, saranno prioritariamente vincolate al pagamento degli oneri fiscali e di rogito connessi all'acquisto della sede unica, con priorità per l'Iva a carico del Fondo e per le altre imposte, nonché alla estinzione del finanziamento del Fondo, compresi gli oneri e le spese accessori a servizio del debito.*

***2)** di autorizzare, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50/2016, l'accensione di uno o più mutui da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti (o altro Istituto) – per l'acquisto frazionato, con più rogiti, del compendio immobiliare sito in Viale Giorgio Ribotta 41-43, nuova Sede unica dell'Ente – per un importo complessivo di Euro 45 milioni, da tirare ed erogare in due tranches, e più precisamente, per un importo di Euro 25 milioni nel 2019 e per un*

importo di Euro 20 milioni nel primo semestre del 2020, nei tempi tecnici a ciò necessari; il finanziamento sarà acceso nella forma, con le modalità e la durata che saranno valutate maggiormente rispondenti agli interessi dell'Ente e compatibili con gli equilibri generali di bilancio dai competenti Uffici della Ragioneria generale;

3) *di autorizzare l'utilizzo della somma di euro 10 milioni già stanziata a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato, anziché per la sottoscrizione di nuove quote del Fondo, per il pagamento della prima quota di compravendita della nuova sede unica da parte dell'Ente, di cui al precedente punto 1);*

4) *di approvare, per tutto quanto sopra riportato, la variazione al Bilancio di Previsione 2019, concernente l'applicazione della quota di Avanzo di Amministrazione per Euro 10 milioni e la contrazione di mutuo per Euro 25 milioni, sulla annualità 2019, e la contrazione di mutuo per Euro 20 milioni, sulla annualità 2020, finalizzati all'acquisto della porzione della Sede Unica, così come riportato nell'allegato al presente atto denominato "Allegato Delibera di Variazione del Bilancio";*

5) *di dare mandato al Sindaco p.t. ed ai competenti uffici dell'Ente di richiedere alla Sgr un nuovo Business Plan del Fondo immobiliare Provincia di Roma, che recepisca la volontà dell'Ente di procedere all'acquisto frazionato della Sede unica nei termini specificati nel presente atto, dando atto che il Fondo alla sua naturale scadenza del 31.12.2020 si scioglierà senza alcuna proroga in merito al processo di dismissione degli immobili conferiti, fatto espressamente salvo quanto appresso specificato in merito alla gestione del contenzioso in essere;*

6) *di dare atto che successivamente al 31.12.2020, il Fondo cesserà di svolgere attività di valorizzazione e dismissione del portafoglio immobiliare conferito, che sarà retrocesso al quotista, e rimanendo attivo con il solo fine di gestire il contenzioso in essere, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al giudizio nella causa in corso innanzi al Tribunale Civile di Roma RG proc. N. 80649/2014; in tutti i contenziosi in essere alla scadenza del 31.12.2020, il Fondo continuerà ad operare con piena legittimazione ed operatività in tutti i gradi e stati di giudizio, svolgendo tutte le attività occorrenti per la migliore difesa e tutela, compresa la fase di esecuzione ed attuazione dei provvedimenti del giudice; a tal fine sarà accantonato nel bilancio del Fondo apposito fondo rischi/contenziosi e connesse spese di funzionamento;*

7) *Il Sindaco metropolitano provvederà a convocare l'Assemblea del Fondo, affinché siano recepite e rese operative le decisioni assunte dall'Ente con il presente provvedimento, impartendo alla Sgr i necessari vincoli di gestione e di mandato, provvedendo ai necessari correttivi e modifiche al Regolamento di gestione del Fondo; tra i vincoli di gestione e di mandato si dovranno richiamare anche i seguenti:*

- *le somme introitate dal Fondo a titolo di prezzo per la vendita di uno o più immobili successivamente alla estinzione dell'attuale finanziamento del Fondo, non necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Fondo (ai fini della cui determinazione si dovrà tenere conto anche delle somme occorrenti per garantire la funzionalità del Fondo dopo il 31.12.2020, per la gestione del contenzioso in essere, attraverso apposito fondo rischi/contenzioso e spese di funzionamento o altra idonea modalità), saranno riversate alla Città metropolitana, nei tempi tecnici all'uopo occorrenti, mediante annullamento quote, per essere utilizzate dall'Ente per l'abbattimento del finanziamento acceso con Cassa Depositi e prestiti (o altro Istituto) di cui sopra;*

• le somme che saranno eventualmente introitate dal Fondo a titolo di risarcimento nella causa pendente innanzi al Tribunale civile di Roma R.G. PROC. N. 80649/2014, al netto delle somme occorrenti per garantire la funzionalità del Fondo anche dopo il 31.12.2020, per la gestione del contenzioso in essere (fondo rischi/contenzioso, eventuali accantonamenti e spese di funzionamento) saranno riversate alla Città metropolitana, nei tempi tecnici all'uopo occorrenti, per essere utilizzate per l'abbattimento del finanziamento acceso con Cassa Depositi e prestiti (o altro Istituto); in caso di sentenza non definitiva, si valuterà, in apposita Assemblea del Fondo, se sia più opportuno l'accantonamento delle somme sul bilancio del Fondo o sul bilancio dell'Ente (in questo caso con impegno espresso dell'Ente a riversare al Fondo dette somme in caso di successiva soccombenza parziale o totale, negli ulteriori stati e gradi del giudizio, fino alla sentenza definitiva).

***8)** di dare mandato al Direttore del Dipartimento II di trasmettere la presente deliberazione, in attuazione di principi di trasparenza dell'azione amministrativa, alla Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio.*

Dato atto che si è provveduto all'attuazione degli indirizzi del Consiglio, sostanzialmente concludendo le attività gestionali connesse a quanto disposto nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 8), occorre valutare in particolare l'attualità degli indirizzi formulati ai punti 6) e 7) alla luce di quanto nel frattempo avvenuto.

Come già in precedenza ricordato, si è effettivamente proceduto alla cessazione delle attività del Fondo ed è stata aperta la fase di liquidazione, della cui attivazione il gestore fornisce comunicazione all'Autorità di Vigilanza, ossia la Banca d'Italia. In tale fase, mediante il sopra menzionato Piano di Smobilizzo si è portata a conclusione l'effettiva vendita di tutto il patrimonio immobiliare conferito (senza pertanto necessità di retrocessione al quotista unico di alcuna frazione di esso), ponendo il Fondo in una condizione di favorevole equilibrio finanziario, tanto che nell'ultima Assemblea dei partecipanti, tenutasi in data 24.6.2022 era stata valutata la possibilità di una corresponsione anticipata di somme a valere rispetto alla liquidazione finale dell'attivo in favore del quotista unico CMRC a seguito della chiusura definitiva del Fondo. Liquidazione finale che, come più volte ricordato, non può avvenire fino a definizione del contenzioso BNP, il che è particolarmente sostanziato nel punto 6) del dispositivo della deliberazione C.M. 19/2019 ora in esame. Proprio per garantire la continuità ivi richiesta in tale indirizzo, nell'Assemblea dei partecipanti del 24.6.2022 sono stati quindi definite le risorse necessarie a garantire il funzionamento del Fondo, del che è stata fornita a questo Consiglio preventiva informazione con la comunicazione del Vice Sindaco metropolitano nella seduta del 20 giugno 2022. In conseguenza sono state apportate puntuali modifiche al Regolamento di gestione del Fondo, comunicate dal gestore alla Banca d'Italia, con fissazione di durata al 31.12.2026, fatta salva cessazione anticipata.

In tale contesto, le interlocuzioni avviate da BNP Paribas REIM SGR con CMRC e con la SGR attuale gestore del Fondo hanno portato a condividere un'ipotesi di transazione che pone la questione sostanziale della conferma o meno degli indirizzi già formulati. In tal senso la scelta circa l'opportunità di mantenere il Fondo *attivo con il solo fine di gestire il contenzioso in essere, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al giudizio nella causa in corso innanzi al Tribunale Civile di Roma RG proc. N. 80649/2014* è stata sopra analiticamente esaminata. Il punto di definizione al quale la valutazione di tale opportunità può essere individuato deve necessariamente tenere conto che rispetto al momento di assunzione della deliberazione 19/2019 è intervenuta la pronuncia della sentenza di primo grado di tale causa. Data la proposizione dell'appello principale e di quelli incidentali rispetto alla sentenza del

Tribunale di Roma del 15 febbraio 2021, risulta evidente come nessuna delle parti si ritenga soddisfatta o, comunque, intende resistere alle pretese contrapposte delle altre. Ma non può nemmeno trascurarsi come – in ogni caso – la pronuncia di un organo giudiziario rappresenti un fattore di terzietà che possa costituire un elemento di riferimento al quale potersi rapportare sapendo che l'esame è stato condotto dal giudice scrutinando una molto consistente quantità di elementi probatori e di stima, nonché le contrapposte considerazioni delle parti in causa. Se dunque in tale sentenza viene definita una entità di danno subita da Fondo e CMRC, rigettando alcune delle contrapposte pretese delle parti, l'elemento di ragionevolezza e di congruità richiesto per una scelta di consenso alla soluzione transattiva della controversia può rintracciarsi nell'equilibrio individuato dal prudente apprezzamento del giudice.

D'altronde, qualora la pronuncia del giudice medesimo non avesse ritenuto che nella produzione del danno in discorso emergesse un concorso colposo della CMRC consistente nella omessa cautela della effettiva verifica dell'esistenza del certificato di agibilità dell'immobile, la proposizione dell'appello principale da parte di CMRC medesima nei confronti della sentenza avrebbe anche potuto non avere luogo, avendo in essa avute riconosciute una parte consistente delle domande di risarcimento avanzate: tant'è che la contestazione della sussistenza del concorso di colpa costituisce il primo e principale motivo dell'atto di appello proposto da CMRC.

A fronte di una ipotesi transattiva che nella sostanza fa assumere in capo alla controparte la dimensione completa della responsabilità del danno accertata dal Tribunale, la quale di per sé comporta una differenza in termini meramente finanziari di oltre 10 milioni di euro rispetto a quanto allo stato già riconosciuto nella sentenza di primo grado, non determinare la chiusura del contenzioso significherebbe accettare: a) l'alea del giudizio; b) i costi che ne conseguono; c) il perdurante condizionamento programmatorio e di azione amministrativa; d) il mantenimento imputato a riserva, per un tempo ad oggi imprecisabile, di risorse che potrebbero invece giovare al bilancio dell'Ente ed essere utilizzate a favore della popolazione e del territorio. Come già sopra ricordato, in esito all'eventuale pronuncia meramente confermativa, se non peggiorativa, della sentenza di primo grado ed in alcuni casi anche ove si ottenesse una pronuncia migliorativa, l'avere mancato l'opportunità della transazione potrebbe finire per generare un risultato decisamente negativo in termini di ponderazione costi e benefici: ciò che, al di là di valutazioni specifiche in ordine a possibili profili di responsabilità, non appare certamente rispondente al principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione. Giovi in questo senso richiamare altresì il principio espresso nella sentenza 9/2022 dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale regionale Umbria del 25 febbraio 2022, nella quale viene "evidenziato che la giurisprudenza ha più volte rimarcato come sia sindacabile una transazione ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016, n. 127; Sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012, n. 250; Sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012, n. 1). Il medesimo principio trova applicazione nella fattispecie qui in esame nel senso che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella esigenza "di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici" (Corte dei Conti, Sez III, sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91).

La Sentenza esecutiva di primo grado del Tribunale di Roma ha stabilito il pagamento di 1.656.970,31 da parte di BNP in favore di CMRC e di 12.032.283,72 da parte di BNP in favore di CMRC. Ove la

transazione in discorso si concluda, oltre alle somme introitate in esecuzione di tale sentenza, CMRC acquisirebbe € 1.788.520,25 (salvo rettifiche, al netto degli oneri fiscali) per ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Fondo, da parte sua, oltre alle somme già introitate in esecuzione della sentenza, acquisirebbe ulteriori € 8.498.141,56 (salvo rettifiche, al netto degli oneri fiscali).

Le risorse imputate al Fondo transiterebbero pertanto a CMRC ad esito della chiusura e liquidazione finale delle partite attive dello stesso, alle quali si sommerebbero ulteriori disponibilità stimabili in non meno di 7 milioni di euro per liquidità residua e risparmi conseguenti alla chiusura anticipata rispetto alla previsione del 31.12.2026.

In sostanza, la sequenza dell'adempimento della sentenza di primo grado, della conclusione dell'accordo transattivo, della chiusura definitiva del Fondo "Provincia di Roma" con liquidazione finale dell'attivo apporterebbero al quotista unico CMRC una liquidità complessiva di non meno di 31 milioni di euro.

A ciò deve poi aggiungersi che alla chiusura definitiva del Fondo "Provincia di Roma" dovrebbe conseguire l'annullamento delle relative quote e la retrocessione della parte residua della sede di viale Ribotta, che verrebbe pertanto interamente patrimonializzata in proprietà di CMRC.

Come in precedenza già precisato, si rammenta poi che destinando le risorse così introitate all'abbattimento del mutuo contratto per l'acquisto parziale anticipato della sede e accendendo nuovi mutui di pari importo per investimenti inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente può generarsi – a seconda del momento di accensione e della durata degli stessi – un risparmio variabile tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Si prende atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1 n.6), TUEL, con verbale nr. 83 del 22.02.2023, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

Si prende atto che l'Ufficio procedente ha acquisito, giusta nota Protocollo CMRC-2023-0023675 del 13.02.2023, il parere dell'Avvocatura metropolitana ex art. 239 del D.Lgs. 163/06.

Si prende atto del parere rilasciato dalla competente Commissione consiliare "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" in data 23.02.2023;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.E. "Avvocatura" Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza*

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

per le considerazioni e i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della intervenuta ipotesi di transazione tra CMRC, BNP Paribas REIM SGR e Colliers Investors Italy SGR in qualità di gestore del Fondo "Provincia di Roma" in relazione alla causa su cui il Tribunale Civile di Roma si è pronunciato con la sentenza n. 2681 del 15/02/2021 e sulla quale è stato proposto appello in via principale da CMRC ed in via incidentale dalle altre parti in causa;
2. di prendere atto che, adempiuta integralmente la sentenza esecutiva di primo grado, quanto riconosciuto nella ipotesi di transazione da BNP Paribas REIM SGR equivale alla diminuzione imputata a titolo di concorso di colpa in capo a CMRC nella citata sentenza, comprensivo di rivalutazione e interessi, nonché di danni non patrimoniali;
3. di prendere atto che la ipotesi di transazione in parola, valutando che il concorso di colpa di CMRC venga ritenuto non sussistente, comporta la chiusura tombale del contenzioso civile e la rinuncia di CMRC all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 15 febbraio 2021, nonché a costituirsi parte civile nei confronti di BNP Paribas REIM SGR e delle persone fisiche che ne hanno agito in rappresentanza nel procedimento penale vertente sui medesimi fatti, in cui l'Ente risulta al momento della conclusione indagini parte offesa;
4. di approvare, pertanto, i termini e l'ordine di grandezza della ipotesi di transazione descritti in premessa, comprensivi della rinunzia a perseguire l'appello sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma del 15 febbraio 2021 e della rinunzia a costituirsi parte civile nel procedimento penale vertente sui medesimi fatti nei confronti di BNP e dei suoi ex dipendenti, il che comporta indirizzo al dirigente competente per i rapporti con il Fondo immobiliare e la gestione del relativo contenzioso di valutare positivamente l'opportunità di pervenire a tale accordo transattivo con BNP Paribas REIM SGR, rimandando allo stesso dirigente, alla Ragioneria Generale, all'Avvocatura la cura della definizione di dettaglio degli aspetti conseguenti ai fini della tutela degli interessi dell'Ente e autorizzandone a tali condizioni la sottoscrizione;
5. di dare atto che tale indirizzo comporta che il dirigente competente per i rapporti con il Fondo immobiliare e la gestione del relativo contenzioso, nonché presidente del Comitato consultivo del Fondo, e i dirigenti di CMRC componenti del Comitato medesimo, rappresenteranno alla SGR attuale gestore del Fondo "Provincia di Roma", nelle forme previste dal Regolamento del medesimo Fondo, l'orientamento del suo quotista unico discendente dalla presente deliberazione, che conduce ad aderire alla transazione per il tramite della SGR, ferma restandone l'autonomia gestionale;
6. di dare atto che, in conseguenza, una volta definite nel tempo più breve possibile eventuali ulteriori pendenze ancora in essere, si provvederà alla chiusura definitiva del medesimo Fondo con le già previste conseguenze di: a) retrocessione della parte di proprietà della sede unica alla CMRC mediante annullamento delle quote; b) conferimento al quotista unico dell'avanzo finanziario maturato a seguito della liquidazione definitiva;
7. di destinare, come previsto dalla deliberazione n. 19/2019 punto 7), le risorse introitate all'estinzione parziale del mutuo contratto per l'acquisto della sede in quanto tale destinazione comporta una convenienza economica, anche in caso di accensione di nuovo mutuo di pari

importo per le finalità istituzionali dell'Ente, variabile tra i 2 e i 2,5 milioni di euro, così come presentato nella relazione della società Finance Active richiamata in premessa;

8. di dare mandato al dirigente competente per i rapporti con il Fondo immobiliare e la gestione del relativo contenzioso di trasmettere la presente deliberazione, in attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, alla Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 1 è approvata** all'unanimità con 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Gualtieri Roberto, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Bene, allora 14 a favore, adesso votiamo per l'immediata esecutività.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara **che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 1 è approvata** all'unanimità con 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Gualtieri Roberto, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente GUALTIERI ROBERTO. Bene, 14 presenti, 14 favorevoli, immediatamente esecutiva. Passiamo al Punto n. 2, chiederei al Vice Presidente Sanna, di assumere, Vicesindaco Sanna di assumere la Presidenza, devo e firmo diciamo, dove sta?

Assume la Presidenza il Vicesindaco metropolitano SANNA PIERLUIGI.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Passiamo al Punto 2. **"**Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio ex art. 194, seconda Sezione Civile, Sentenza Causa Civile di primo grado iscritta al registro 13.105 promossa da Città Metropolitana di Roma Capitale contro la Banca Sistema S.p.A.", la Consigliera Michetelli può illustrare. Però se l'avete già fatto in Commissione passiamo direttamente alla votazione eh. Allora, perfetto, allora dichiaro aperta la votazione, prego Segretario. Il Sindaco è ancora in Aula, quindi può votare se vuole.

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SECONDA SEZIONE CIVILE - SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO ISCRITTA AL N. R.G. 13105/2017 PROMOSSA DA: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRO BANCA SISTEMA SPA (OPPOSTO). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 c.1, lett. A) del TUEL per la somma di Euro 22.177,99 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002 e delle spese di lite, a favore di Banca Sistema S.p.A.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 216 del 27.12.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "TRIBUNALE CIVILE DI

ROMA - SECONDA SEZIONE CIVILE- SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO ISCRITTA AL N. R.G. 13105/2017 PROMOSSA DA: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRO BANCA SISTEMA SPA (OPPOSTO). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 c.1, lett. A) del TUEL per la somma di Euro 22.177,99 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002 e delle spese di lite, a favore di Banca Sistema S.p.A";

Viste:

la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.2.2022 avente ad oggetto "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano Performance 2021-2023 Annualità 2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 34 del 4.5.2022 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2021. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022–2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022–2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L";

Visti l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con Deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario/Direttore generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019, "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Tribunale Civile di Roma - Seconda sezione civile - Sentenza n. 12790/2022 nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13105/2017 promossa da: Città metropolitana di Roma Capitale contro Banca Sistema S.p.A. (opposto);

Premesso che:

con atto di citazione notificato in data 20.02.2017, la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 26855/2016 (RG n. 62906/2016) del 20.11.2016, notificato in data 20.01.2017, emesso ad istanza di Banca Sistema S.p.a., nella qualità di cessionaria dei crediti di Hera Comm s.p.a., per la somma di € 59.861,57 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese ridotta, con dichiarazione della ricorrente del 12.01.2017, a € 19.500,46 a seguito della parziale estinzione del debito in epoca successiva al deposito del ricorso, per il pagamento delle fatture contestate;

con sentenza n. 12790 del 22 agosto 2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, si è dedotto:

- il difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente in considerazione della dichiarata opposizione alla cessione del credito;
- l'insussistenza del credito per parziale estinzione in data antecedente al deposito del ricorso e mancata trasmissione di parte delle fatture oggetto del ricorso monitorio;

la società opponente, nella causa intercorsa con Città metropolitana di Roma, ha eccepito:

- di avere piena legittimazione ad agire, quale cessionaria di Hera Comm s.p.a., per il pagamento dei pretesi crediti, non essendo necessario il consenso del debitore ceduto;
- di aver ricevuto da Hera Comm s.p.a. le somme a quest'ultima pagate dalla Città metropolitana ricorrente;
- l'esistenza di un proprio credito residuo per sorte capitale da ultimo ridotto a € 256,41 oltre al credito per interessi ex D.Lgs n. 231/02 e spese.

la società opponente, attrice in senso sostanziale, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente offrendo in comunicazione la seguente documentazione:

- copia dell'atto di cessione dei crediti di Hera Comm s.p.a.. notificato all'Ente ricorrente in data 07.10.2014, fonte del credito per il cui pagamento ha agito con decreto ingiuntivo al quale si è opposta Città Metropolitana di Roma capitale;
- estratto autentico delle scritture contabili;
- prospetto delle fatture insolute;
- atto di diffida al pagamento emessa in data 26.11.2015;
- copia delle fatture azionate;

Considerato che:

risulta non contestato che, per effetto di ulteriori pagamenti sopravvenuti all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del 08.02.2018, la sorte capitale dei crediti oggetto di domanda, dapprima ridotta a € 19.500,46, si è ulteriormente ridotta a € 256,41;

Con riferimento al credito per interessi, nella citata sentenza si osserva quanto segue:

- risultano dovuti gli interessi stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002 in relazione ai rapporti che hanno ad oggetto lo scambio di beni e di servizi, anche nei confronti della P.A.;
- nel caso di specie risulta non contestato, in ragione della precisazione del credito compiuta da parte ricorrente, che i pagamenti eseguiti dalla opponente con riferimento alle fatture indicate in ricorso siano stati imputati, con l'accordo del ricorrente ex art. 1194 c. 1 c.c., al capitale piuttosto che agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, e che dunque questi ultimi siano ancora dovuti nella misura indicata nel prospetto riepilogativo offerto in comunicazione, in relazione al quale parimenti nessun rilievo è stato svolto dal ricorrente;

dal prospetto riepilogativo fornito dal legale di Banca Sistema spa all'Avvocatura di Città metropolitana di Roma e da questa condiviso risulta un debito, da ascriversi fuori bilancio, a favore di Banca Sistema, di importo complessivo pari ad € 22.177,99, dettagliato nel modo seguente:

Euro 14.948,02 a titolo di interessi sulle fatture pagate;

Euro 168,38 a titolo di interessi maturati in relazione all'importo capitale ancora aperto sino al 12 settembre 2022;

Euro 7.054,85 a titolo di spese legali (di cui: Euro 4.835,00 a titolo di compensi; Euro 725,25 a titolo di spese generali 15%; Euro 222,41 a titolo di CPA 4%; Euro 1.272,19 a titolo di IVA);

Euro 6,74, a titolo di ulteriori interessi decorrenti dal 13 settembre 2022 fino al saldo effettivo;

Considerato:

che con nota dell'Avvocatura CMRC-2022-0140161 del 12-09-2022, è stata trasmessa copia della sentenza di cui trattasi, unitamente al prospetto delle fatture cui ha fatto riferimento il Tribunale, per il calcolo degli interessi da corrispondere dalla data di emissione della fattura al pagamento da parte di Città metropolitana di Roma Capitale;

che con PEC TRASMESSA all'Avvocatura dell'Ente IN DATA 22 SETTEMBRE 2022, lo studio legale D. T., che patrocina legalmente Banca Sistema s.p.a., ha dichiarato che la sorte capitale residua di € 256,41 è dovuta dalla Città metropolitana di Roma nonostante il Giudice per mero errore materiale abbia scritto Ministero dell'Interno;

Tenuto Conto:

che, ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, "*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*" e, conseguentemente, la parte soccombente (in questo caso Città Metropolitana di Roma), è tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

che con Determinazione Dirigenziale recante RU 3611 del 2 dicembre 2022, si è provveduto alla prenotazione dell'impegno con il quale liquidare a favore di Banca Sistema s.p.a. l'importo di € 22.177,99, relativo agli interessi moratori maturati sulle fatture azionate e relativo alle spese legali;

Atteso che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Monni;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma1, lett.b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 23.12.2022;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 23.02.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 4 "Gestione Amministrativa" del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica" Dott. Federico Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento I “Politiche educative: Edilizia scolastica” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1) di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dalla sentenza esecutiva, di seguito indicata:

   "Tribunale Civile di Roma - Seconda sezione civile- Sentenza n. 12799/2022 nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13105/2017 promossa da: Città metropolitana di Roma Capitale contro: Banca Sistema S.p.A. (opposto), a favore della medesima Banca”;

2) di disporre che la Direzione del Dipartimento I “Politiche educative: edilizia scolastica” provveda all’invio del presente atto alla procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 2** è approvata con 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e 2 astenuti (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sostituisco il Consigliere e scrutatore Di Stefano con il Consigliere e scrutatore Cacciotti, 16 presenti, 14 favorevoli, 2 astenuti, il Consiglio approva. Passiamo al Punto 3, visto che non c’è immediata eseguibilità, giusto?

Il Segretario CARACCIOLO PAOLO. Giusto, giusto.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio ex articolo 194, spese di lite Decreto di omologa R.G. n. 14.562 -2021 del 21.7.2022, importo Euro 1.918,76”, dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite Decreto di omologa R.G. n. 14562/2021 del 21/07/2022 - Importo € 1.918,76.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 3 del 16.01.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite Decreto di omologa R.G. n. 14562/2021 del 21/07/2022 - Importo € 1.918,76";

con ricorso ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c. presentato al Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro e notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale il 19/07/2022, il Sig. M. C. chiedeva l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68 del 1999;

la Città metropolitana di Roma Capitale, costituitasi in giudizio, eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Ente in forza del comma 798 dell'art. 1 della L. 205/2017, secondo il quale la Città metropolitana dal 01/07/2018 non ha più alcuna competenza in merito ai centri per l'impiego – cui spetta l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio – in attuazione di quanto disposto dalla L. 56/2014 e, per la Regione Lazio, dalla L. R. 17/2015 art. 7; difetto non riconosciuto dal Giudice adito così come da provvedimento sopra richiamato;

il Giudice adito con Decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45% (49%), ha condannato l'Ente metropolitano a rimborsare al ricorrente - e per esso ai suoi difensori che si dichiarano antistatari - le spese di giudizio e al pagamento delle spese di CTU;

le spese di giudizio venivano quantificate con il suddetto atto in € 1.315,00, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa;

in data 27/07/2022 gli Avvocati antistatari del Sig. M. C. notificavano a Città metropolitana di Roma Capitale le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento delle spese di lite così come liquidate;

in data 27/07/2022 l'Avvocatura di Città metropolitana di Roma Capitale condivideva il suddetto atto con il Servizio 1 "Servizi per la formazione Professionale" del Dipartimento VII, invitandolo a provvedere al pagamento delle spese di lite stante, a norma dell'art. 445 bis c.p.c. comma 5, la non modificabilità e la non impugnabilità del predetto decreto;

in data 10/08/2022 l'Avvocatura, nel ribadire la necessità di procedere al pagamento delle spese di lite, comunicava al suddetto Servizio, che stava valutando l'opportunità di proporre un ricorso straordinario per Cassazione ex art 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese contenuta nel richiamato decreto;

in data 22/08/2022 l'Avvocatura trasmetteva al Servizio (nota CMRC-2002-0131396) il decreto di omologa notificato in data 17.08.2022 alla Città metropolitana di Roma Capitale;

con nota CMRC-2022-0155368 del 7/10/2022 il competente Servizio informava l'Avvocatura dell'Ente dell'avvio della procedura per il pagamento delle spese di lite comunicando, contestualmente, di ritenere doveroso, a tutela degli interessi dell'Ente, l'avvio di ogni azione utile e legittima avverso il provvedimento giudiziale;

con nota CMRC-2022-0155334 del 7/10/2022 il Servizio chiedeva agli Avvocati antistatari l'emissione di un preavviso di parcella, quale atto necessario all'avvio del procedimento di liquidazione delle spese di lite;

i suddetti preavvisi di parcella venivano acquisiti l'11/10/2022 con nota prot. n. CMRC-2022-0157164;

in esecuzione del decreto di omologa e dei documenti testè sopra richiamati, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 1.918,76 (millenovecentodiciotto/76), così suddivisa:

Avv. D. P.:

Compenso	€ 657,50
Spese generali di studio 15%	€ 98,63
Cassa Avvocati	€ 30,25
I.V.A. 22%	€ 173,00
Totale importo dovuto	€ 959,38

Avv. D. D. B.:

Compenso	€ 657,50
Spese generali di studio 15%	€ 98,63
Cassa Avvocati	€ 30,25
I.V.A. 22%	€ 173,00
Totale importo dovuto	€ 959,38

Considerato che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Servizio 1 del Dipartimento VII ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa con RU 3601 del 01.12.2022, la procedura per l'adempimento dell'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 1.918,76 (millenovecentodiciotto/76), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

Dato atto che:

per il debito derivante dal decreto di omologa emesso il 21/07/2022 su procedimento R.G. n. 14562/2021 è stata effettuata, sul capitolo 110012 art.6 prenotazione n. 80278/2022 svincolata al servizio DPT0701, per € 1.918,76;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 12.01.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 23.02.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Servizio per la formazione professionale" del Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, Fondi Europei, Supporto ai Comuni per lo Sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale" Dott. Stefano Carta. ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.918,76 (millenovecentodiciotto/76), rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza al Decreto di omologa R.G. n. 14562/2021 del 21/07/2022 emesso dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro nell'ambito del Contenzioso sorto tra C.M. e la Città Metropolitana di Roma Capitale;

2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 1.918,76 (millenovecentodiciotto/76) è stata effettuata sul capitolo di bilancio 110012 art.6, anno 2022 la prenotazione n. 80278/2022 svincolata al servizio DPT0701, come da Determinazione Dirigenziale RU 3601 del 01.12.2022;

3. di demandare al Dirigente responsabile dell'Ufficio "Servizi per la formazione professionale", l'avvio di ogni azione utile al recupero della somma versata alla parte attrice, come sopra quantificata, anche valutando – unitamente al ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost - la possibilità di esperire un'azione di regresso nei confronti della Regione Lazio, quale amministrazione attualmente competente per la gestione e la tenuta delle liste del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999;

4. di disporre che l'Ufficio Servizio 1 "Servizio per la formazione professionale" del Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, Fondi Europei, Supporto ai Comuni per lo Sviluppo

economico/sociale, Formazione Professionale" curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 3 è approvata** con 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi) e 2 astenuti (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. 15 presenti, 13 favorevoli, 2 astenuti, il Consiglio approva. Pongo ora in votazione la proposta di "Deliberazione riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio ex articolo 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000, pagamento spese di lite Decreto di omologa R.G. 14.562 del 21.7.2022, importo 1.918,76 euro, è la P. 3/23, chiaro? E' la P. 4, scusate, è la P. 4/23, pagamento delle spese di lite come da Sentenza della Corte di Appello di Roma, in favore dell'antistatario, Avvocato R.G.". dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art 194 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite come da Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7632/2021 in favore dell'Antistatario Avv. R.G.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 4 del 16.01.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art 194 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite come da Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7632/2021 in favore dell'Antistatario Avv. R.G.";

il Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" del Dipartimento III aveva tra le proprie competenze, fino alla data 01/09/2021, l'irrogazione di sanzione amministrativa per rifiuti abbandonati come previsto dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.U. 5664 del 30.11.2015, con la quale veniva ingiunto al Sig. F. G. il pagamento della sanzione di € 677,76 per violazione dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, contestata con verbale n 81100018085 elevato dalla Polizia Municipale di Roma, Gruppo II il 24/01/2021;

Preso atto che:

avverso questo provvedimento, il Sig. F.G. opponeva ricorso al Tribunale Civile di Roma, che con la Sentenza n. 16651/2021 rigettava il ricorso ritenendo legittima la procedura posta in essere dall'Amministrazione;

a seguito del ricorso proposto contro la Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16651/2021 dal sig. F.G., la Corte d'Appello di Roma, con Sentenza n. 7632 del 18/11/2021, condannava la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese sostenute sia nel primo che nel secondo grado di giudizio da distrarre a favore dell'Avvocato R.G., dichiarato antistatario, e così ripartite: per il primo grado € 190,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di Legge; per il secondo grado € 200,00, oltre a spese generali ed accessori di Legge;

Vista la notula pro forma 1/bis del 29/04/2022 trasmessa dall'Avvocato R.G. nella quale viene indicata la somma complessiva di € 573,94 le cui voci sono:

- € 390,00 compensi
- € 58,50 rimborso forfettario
- € 17,94 CPA
- € 107,50 contributo unificato

Preso atto dell'autorizzazione allo svincolo sul capitolo 110012 SENTEN art. 6 esercizio 2022 cdc UCT0301 prenotazione 2022/80149 per l'importo di € 573,94;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale R.U. 3923/2022 di prenotazione della spesa complessiva € 573,94 (cinquecentosettantre/94) in favore dell'Avv. R.G. dichiarato antistatario nella Sentenza n. 7632/2021 della Corte d'Appello di Roma;

Vista la Deliberazione n. 27/SE4ZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

Vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 12.01.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 23.02.2023;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 573,94 (cinquecentosettantatre/94), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma n. 7632/2021;

2. di dare atto che l'importo di € 573,94 trova copertura sul capitolo di spesa capitolo 110012 art. 6 esercizio 2022 cdc UCT0301 prenotazione 2022/80149;

3. di disporre che il Servizio 1 " Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette " provvederà ad inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23 comma 5 legge 289/2002.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 4 è approvata** con 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e 3 astenuti (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo, Frascarelli Giancarlo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 17, favorevoli 14, astenuti 3, il Consiglio approva. Proseguiamo con la proposta di Deliberazione n. 2/23, “Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo al transito della pubblica via relativamente al verificatosi di una voragine al lato della carreggiata della S.P 10/A Sacrofano – Cassia al Km 6,400 lato sinistro altezza civico 90, a seguito del cedimento delle tubature del collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate del 17 e 18 novembre 2022, riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000”. Invito la Consigliera Chioccia ad illustrare.

La Consigliera CHIOCCIA MANUELA. Grazie Presidente. Nel mese di novembre del 2022, a causa del cedimento della fognatura dopo incessanti piogge, la strada dopo un fonogramma ricevuto da parte dei Vigili del Fuoco, la constatazione e la chiusura della strada Provinciale, il Responsabile dell'Area ha ritenuto opportuno, come previsto per l'art. 163 del D.Lgs. 50, di mettere in piedi una somma urgenza per rimuovere l'ostacolo che chiudeva la strada e metteva a rischio gli stessi automobilisti; quindi si è proceduto in base all'art. 194 oggi, a riconoscere la lett. e) che quindi si parla di acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi, quindi non una gara ma dato a una ditta dove c'è stato un ribasso del 25%, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e dei servizi di competenza. Purtroppo io sentivo prima anche il Consigliere Ferrarini, la situazione che abbiamo ereditato è stata quella di poca manutenzione in questi anni, quindi ci troviamo davanti a eventi naturali da incendi, piuttosto che piogge incessanti che nelle nostre fragilità del nostro territorio ci mette davanti spesso a frane a dissesti e che spesso e volentieri purtroppo il ricorso alla somma urgenza è l'unica soluzione possibile da parte degli Uffici per rimuovere l'ostacolo e mettere in sicurezza la viabilità. Le due somme urgenze sia questa che quella successiva, sono proprio frutto di piogge incessanti che si sono verificate e che la Città metropolitana, i Tecnici, i Dirigenti, hanno assunto la responsabilità per riaprire la viabilità, sempre dopo relazione dei Vigili del Fuoco, che constatano la gravità della situazione; Dimostrato il fatto, hanno, si è proceduto con la somma urgenza e si è ripristinato la viabilità della Sacrofano - Cassia strada anche la S.P. 10/A molto importante di collegamento per Roma, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera, dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono dichiarazioni di voto dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del pericolo al transito della pubblica via relativamente al verificarsi di una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al km 6+400 lato sx altezza civico 90, a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022" - CUP**:** F17H22003620003 -CIG: 9516577FC3 - CIA: VN 22 2U10 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e al D.U.P. 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..";

Premesso:

che con Decreto n. 211 del 14.12.2022 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del pericolo al transito della pubblica via relativamente al verificarsi di una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al km 6+400 lato sx altezza civico 90, a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

che con verbale di somma urgenza del 21.11.2022, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022 si è creata una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al Km 6+400 lato sx altezza civico 90:

nella serata del 18.11.2022, la pronta reperibilità della CMRC su segnalazione della sala operativa della stessa CMRC, ha inviato sul posto per le opportune verifiche ed assistenza il Capo Cantoniere

di Turno Paolo Roncacci, lo stesso Capo Cantoniere ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento urgente di ditta specializzata, non avendo la squadra di reperibilità cantonieristica in dotazione, mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo sulla citata pubblica via;

sempre nella serata 18/11/2022 il sottoscritto Capo Sezione Dott. Sandro Loretelli, informato dei fatti e sinceratosi dell'urgenza, anche tramite gli scambi telefonici con il Sindaco del Comune di Sacrofano, considerato inoltre il verbale di chiusura della strada, principale accesso al centro abitato, redatto dai VV.FF intervenuti sul posto;

il sottoscritto Capo Sezione Dott. Sandro Loretelli ha contattato la prima impresa resasi disponibile la quale si è recata immediatamente sul posto ed ha provveduto con urgenza alla posa in opera di idonea segnaletica stradale in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al codice della strada;

EFFETTUATE LE VERIFICHE DEL CASO IN SITU

CONSTATATO

Che il personale stradale di CMRC non ha in dotazione mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo sulla citata pubblica via.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza strategica delle S.P. Sacrofano Cassia, si ravvisa la necessità di avviare una serie di interventi minimi, scaturiti da sopralluoghi effettuati sul posto, da eseguirsi, per l'eliminazione immediata del pericolo, rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità e permettere il pubblico transito in sicurezza;

ai sensi di quanto previsto dall'Art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

SI DISPONGONO: le seguenti lavorazioni:

realizzazione nell'immediato di bypass per garantire il collettamento delle acque meteoriche;

ricostruzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

ripristino dello stato dei luoghi;

trasporto a discarica autorizzata di tutti gli elementi rimossi.

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.LGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l 'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il mantenimento del traffico, e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra sono state contattate più imprese per verificare la disponibilità ad eseguire nell'immediato le lavorazioni di cui sopra, di queste la sola che si è dichiarata disponibile nell'immediato è stata la ditta NI.MA. strade S.R.L. che si è presentata immediatamente sul posto. Pertanto i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa NI.MA. strade S.R.L. con sede legale in Via San Silvestro, 38 CAP 00077 Montecompatri Roma (RM), CF e PIVA 16279811000 pec: nimastradesrl@pec.it, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dalla serata del 18/11/2022";

Atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. Sandro Loretelli, incaricato con Determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento II Mobilità e Viabilità;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 184499 del 25.11.2022 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

Vista, in particolare, la Relazione, parte integrante della perizia di che trattasi, nella quale si rappresenta tra l'altro:

"• a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022 si è creata una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al Km 6+400 lato sx altezza civico 90:

• nella serata del 18.11.2022, la pronta reperibilità della CMRC su segnalazione della sala operativa della stessa CMRC, ha inviato sul posto per le opportune verifiche ed assistenza il Capo Cantoniere di Turno Paolo Roncacci, lo stesso Capo Cantoniere ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento urgente di ditta specializzata, non avendo la squadra di reperibilità cantonieristica in dotazione, mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo sulla citata pubblica via;

• sempre nella serata 18/11/2022 il sottoscritto Capo Sezione Dott. Sandro Loretelli, informato dei fatti e sinceratosi dell'urgenza, anche tramite gli scambi telefonici con il Sindaco del Comune di Sacrofano, considerato inoltre il verbale di chiusura della strada, principale accesso al centro 4 abitato, redatto dai VV.FF intervenuti sul posto;

EFFETTUATE LE VERIFICHE DEL CASO IN SITO O SITU

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza strategica delle S.P. 10/a Sacrofano Cassia, si ravvisa la necessità di avviare una serie di interventi minimi, scaturiti da sopralluoghi effettuati sul posto, da eseguirsi, per l'eliminazione immediata del pericolo, rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità e permettere il pubblico transito in sicurezza ed il ripristino dello stato dei luoghi; ai sensi di quanto previsto dall'Art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

SI SONO DISPOSTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI:

• *realizzazione nell'immediato di bypass per garantire il collettamento delle acque meteoriche;*

• *ricostruzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;*

• *ripristino dello stato dei luoghi (ricostruzione marciapiede laterale e muro perimetrale);*

• *ripristino dello stato dei luoghi (ricostruzione marciapiede laterale e muro perimetrale);*

• *trasporto a discarica autorizzata di tutti gli elementi rimossi";*

che, a corredo della predetta perizia giustificativa, sono stati trasmessi, altresì:

- perizia giustificativa;
- verbale somma urgenza;
- analisi e valutazione dei rischi;
- POS;
- incidenza manodopera;
- dichiarazione scelta impresa;
- dettaglio CUP;
- incidenza manodopera;
- elenco prezzi;
- QTE;
- Lista in economia;
- CME;
- Atto impegno;
- relazione;

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 209.511,11 così ripartito:

Lavori a base d'asta	
Importo dei lavori soggetti a ribasso (di cui incidenza manodopera € 35.834,82)	€ 162.368,20
opere in economia	€ 2.552,52
anticipazioni (rimborso a fatture)	€ 1.309,70
oneri della sicurezza	€ 5.500,00
importo totale lavori	€ 171.730,42
IVA 22%	€ 37.780,69
F. Totale onere finanziario	€ 209.511,11

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma congiunta dell'allora Sub Commissario Straordinario e del Segretario Generale, con la quale si stabilisce che*"(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento"*;

Vista, altresì:

la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016, recante "Interventi di somma urgenza", con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016*[...]" facendo presente "[...]*che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.*[...]";

la circolare del 23.12.2019, recante "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.",* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [ ];

Atteso che, in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla NI.MA. Strade srl da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. Sandro Loretelli ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla Società NI.MA. Strade srl, con sede in Montecompatri (RM) - Via San Silvestro, 35 CAP 00077 C.F. e P.IVA 16279811000, la quale si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 5,00% e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 199.606,65 così ripartito:

€ 163.612,01	per importo lavori, al netto del ribasso del 5,00%, di cui € 35.834,82 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., non soggetti a ribasso € 2.552,52 per opere in economia, € 1.309,70 per rimborso a fatture ed € 5.500,00 per oneri della sicurezza;
€ 35.994,64	IVA 22%

Considerato:

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II proposta n. P3769 del 30.11.2022, è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Loretelli, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – avente ad oggetto: *"Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo al transito della pubblica via relativamente al verificarsi di una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al km 6+400 lato sx altezza civico 90, a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022"*, immediatamente affidati all'impresa NI.MA. Strade srl, con sede in Montecompatri (RM) - Via San Silvestro, 35 CAP 00077 C.F. e P.IVA 16279811000 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 5,00% e quindi per l'importo netto di € 163.612,01 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 199.606,65;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, proposta n. P3769 del 30.11.2022, è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 199.606,65 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 CDC 1710 esercizio 2022;

Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 901 della Legge 145/2018 che prevede: *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di*

pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 gg dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.";

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: *"con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...]*

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il dott. Alessandro Peparoni e del procedimento è il dott. Luigino Rosati;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 12.01.2023;

Atteso che la 5^ Commissione Consiliare permanente "Viabilità, Mobilità e Infrastrutture" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 20.02.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1 di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza:

"Lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo al transito della pubblica via relativamente al verificarsi di una voragine al lato della carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al km 6+400 lato sx altezza civico 90, a seguito del cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022";

2 di prendere atto che la spesa complessiva di 199.606,65 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 CDC 1710 esercizio 2022;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di disporre che il Servizio "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 5 è approvata** all'unanimità con 16 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione, e ne proclamo l'esito. 16 presenti, 16 favorevoli, il Consiglio approva. Pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità della stessa.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che **l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 5** è approvata all'unanimità con 16 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. 16 presenti, 16 favorevoli, il Consiglio approva. Proseguiamo con l'ultima proposta di Deliberazione che è la P. 5/23, "Lavori di somma urgenza ex art 163 per l'eliminazione del pericolo al transito delle pubbliche vie e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di voragini a seguito di severi eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo 14 dicembre 22 - 16 dicembre 22, interventi da mettere in sicurezza l'S.G. 15/A Tiberina, S.P. 6/C Montefiore e basta, riconoscimento per la spesa di lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. 267 del 2000", prego Consigliera Chioccia.

La Consigliera CHIOCCIA MANUELA. Grazie Presidente. Parliamo della via Tiberina sempre a seguito di eventi meteorici importanti quelli del mese di dicembre, la strada purtroppo lì mancava da diversi anni di manutenzione ordinaria quindi c'erano già consistenti buche sia sulla Montefiore che sulla via Tiberina, la situazione meteorica ha peggiorato creando anche alcuni incidenti proprio in quelle ore e in quei giorni; chiamati ad intervenire sempre dai Vigili del Fuoco, il Dirigente

preposto dopo il sopralluogo effettuato ha disposto la somma urgenza per rimuovere il pericolo su una strada sempre ad alto transito e soprattutto ecco per evitare ulteriori incidenti sulla via stessa.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera, se non ci sono dichiarazioni di voto, dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del pericolo al transito delle pubbliche vie e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di buche e voragini a seguito dei severi ed eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo dal 14.12.2022 al 16.12.2022 - interventi da mettere in sicurezza: SP 15/a Tiberina dal km 17+300 al km 18+000 circa a tratti - SP 6/c Montefiore km 7+400 al km 8+500 circa a tratti - CIG: 9569154BAE - CUP: F27H22004280003 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e al D.U.P. 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2022 recante "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30/11/2022 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla medesima data;

Viste:

la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, dispone per gli enti locali, il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

la Circolare del 02.01.2023 protocollo n. CMRC-2023-0000002 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Antonio Talone, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2023;

Visto:

l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

altresì, il comma 5, del richiamato art .163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 1. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.";

Premesso che:

con Decreto n. 5 del 19.01.2023 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: Proposta di deliberazione da sottoporre

all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del pericolo al transito delle pubbliche vie e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di buche e voragini a seguito dei severi ed eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo dal 14.12.2022 al 16.12.2022 - interventi da mettere in sicurezza: SP 15/a Tiberina dal km 17+300 al km 18+000 circa a tratti - SP 6/c Montefiore km 7+400 al km 8+500 circa a tratti - CIG: 9569154BAE - CUP: F27H22004280003 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

con verbale di somma urgenza del 19.12.2022, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"ATTESO che:

a seguito delle eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 14 e 16 dicembre 2022 si sono verificate sul manto stradale della SP 15/a Tiberina, dal Km 17+300 al Km 18+000 circa, e della SP 6/c Montefiore dal Km 7+400 al Km 8+500 circa importanti e pericolose disconnessioni del manto stradale con presenza di buche e voragini;

le criticità rilevate nelle chilometriche indicate nelle due arterie di cui al punto precedente, sono in corrispondenza rispettivamente dell'uscita della A1 Fiano Romano e dell'uscita della A1 diramazione Nord, e quindi sede di intenso traffico veicolare pubblico, privato, e commerciale;

nella mattinata del 16.12.2022, il sottoscritto Capo Sezione ha inviato sul posto per le opportune verifiche ed assistenza il responsabile del gruppo stradale Geom. Guido Gentili con il personale stradale di riferimento, i quali constatata la grave situazione hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento urgente di ditta specializzata, non avendo la squadra di cantonieristica in dotazione, materiali, mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo delle citate pubblica via;

sempre nella giornata del 16/12/2022 il sottoscritto Capo Sezione sinceratosi dell'urgenza, ha informato dei fatti, tramite scambi telefonici i comuni di Capena e Castel Nuovo di Porto;

il sottoscritto Capo Sezione ha contattato la prima impresa resasi disponibile la quale si è recata immediatamente sul posto ed ha provveduto con urgenza alla posa in opera di asfalto a caldo per tamponare momentaneamente la situazione di pericolo;

EFFETTUATE LE VERIFICHE DEL CASO IN SITU CONSTATATO

Che il personale stradale di CMRC non ha in dotazione materiali, mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo sulla citata pubblica via.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza strategica delle SP 15/a Tiberina, e della SP 6/c Montefiore, si ravvisa la necessità di avviare una serie di interventi minimi, scaturiti da sopralluoghi effettuati sul posto, da eseguirsi, per l'eliminazione immediata del pericolo, rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità e permettere il pubblico transito in sicurezza;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI DISPONGONO:

le seguenti lavorazioni:

- Temporanea saturazione delle buche con asfalto a caldo;
- Rifacimento del manto stradale a tratti;
- Trasporto a discarica autorizzata di tutti gli elementi rimossi.

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l 'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il mantenimento del traffico, e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l 'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;

Per quanto sopra sono state contattate più imprese per verificare la disponibilità ad eseguire nell'immediato le lavorazioni di cui sopra, di queste la sola che si è dichiarata disponibile nell'immediato è stata la ditta Costruzioni Conglomerati ed Affini S.R.L. che si è presentata immediatamente sul posto. Pertanto i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini SRL con sede legale in Via Viale Franco Angeli 5 Roma, CF e PIVA 04978531004 pec: cca@notificapec.com, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dalla serata del 16/12/2022*";*

Atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. S. L., incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento II Mobilità e Viabilità;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.";

Viste:

la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 200907 del 22.12.2022 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

in particolare, la Relazione, parte integrante della perizia di che trattasi, nella quale si rappresenta tra l'altro:

"- a seguito delle eccezionali piogge succedutesi nelle giornate 14 e 16 dicembre 2022 si sono verificate sul manto stradale della SP 15/a Tiberina, dal Km 17+300 al Km 18+000 circa, e della SP 6/c Montefiore dal Km 7+400 al Km 8+500 circa importanti e pericolose disconnessioni del manto 4 stradale con presenza di buche e voragini;

- le criticità rilevate nelle chilometriche indicate nelle due arterie di cui al punto precedente, sono in corrispondenza rispettivamente dell'uscita della A1 Fiano Romano e dell'uscita della A1 diramazione Nord, e quindi sede di intenso traffico veicolare pubblico, privato, e commerciale;

- nella mattinata del 16.12.2022, il sottoscritto Capo Sezione ha inviato sul posto per le opportune verifiche ed assistenza il responsabile del gruppo stradale Geom. Guido Gentili con il personale stradale di riferimento, i quali constatata la grave situazione hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento urgente di ditta specializzata, non avendo la squadra di cantonieristica in dotazione, materiali, mezzi ed organico per avviare le necessarie ed urgenti attività volte all'immediata rimozione del pericolo delle citate pubblica via;

- sempre nella giornata del 16/12/2022 il sottoscritto Capo Sezione sinceratosi dell'urgenza, ha informato dei fatti, tramite scambi telefonici i comuni di Capena e Castel Nuovo di Porto;

EFFETTUATE LE VERIFICHE DEL CASO IN SITO

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza strategica delle SP 15/a Tiberina SP 6/c Montefiore si ravvisa la necessità di avviare una serie di interventi minimi, scaturiti da sopralluoghi effettuati sul posto, da eseguirsi, per l'eliminazione immediata del pericolo, rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità e permettere il pubblico transito in sicurezza; ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

SI SONO DISPOSTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI:

- Temporanea saturazione delle buche con asfalto a caldo;

- Rifacimento del manto stradale a tratti;

- trasporto a discarica autorizzata di tutti gli elementi rimossi.*";*

che, a corredo della predetta perizia giustificativa, sono stati trasmessi, altresì: perizia giustificativa;

- verbale somma urgenza;
- relazione;
- CME;
- QTE;
- Elenco Prezzi;
- Atto d'impegno;
- dichiarazione scelta impresa;
- offerta impresa;

- verbale consegna lavori;

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 238.548,65 così ripartito:

A	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 189.836,58
B	opere in economia	€ 0,00
C	anticipazioni (rimborso a fatture)	€ 0,00
D	oneri della sicurezza	€ 5.695,10
E	Importo totale lavori	€ 195.531,68
F	IVA 22%	€ 43.016,97
G	Totale onere finanziario	€ 238.548,65

Viste:

la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma congiunta dell'allora Sub Commissario Straordinario e del Segretario Generale, con la quale si stabilisce che*"(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento"*;

altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016, recante "Interventi di somma urgenza", con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016*[...]" facendo presente "[...]*che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di* quanto *disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.*[...]";

Vista, altresì, la circolare del 23.12.2019, recante "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.",* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [ ];

Atteso che, in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso

occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Costruzioni Conglomerati ed Affini srl da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. S. L. ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla Società Costruzioni Conglomerati ed Affini srl, con sede in Roma - Via Franco Angeli, 5 CAP 00155 C.F. e P.IVA 04978531004, la quale si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00% e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 192.228,52 così ripartito:

€ 157.564,36	per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 22.630,00 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., non soggetti a ribasso € 5.695,10 per oneri della sicurezza;
€ 34.664,16	IVA 22%

Considerato:

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4190 del 29.12.2022, è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. S. L., ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – avente ad oggetto: *"Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo al transito delle pubbliche vie e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di buche e voragini a seguito dei severi ed eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo dal 14.12.2022 al 16.12.2022 - interventi da mettere in sicurezza: SP 15/a Tiberina dal km 17+300 al km 18+000 circa a tratti - SP 6/c Montefiore km 7+400 al km 8+500 circa a tratti"*, immediatamente affidati all'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini srl, con sede in Roma - Via Franco Angeli, 5 CAP 00155 C.F. e P.IVA 04978531004 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 157.564,36 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 192.228,52;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, R.U. 4190 del 29.12.2022, è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 192.228,52 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 CDC 1710 esercizio 2022;

Visto:

l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 901 della Legge 145/2018 che prevede: *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato ento 30 gg dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno*

in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della Deliberazione consiliare.";

altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: *"con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...]*

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il dott. Alessandro Peparoni e del procedimento è il dott. Sergio Verasani;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 27.01.2023;

Atteso che la 5^ Commissione Consiliare permanente "Viabilità, Mobilità e Infrastrutture" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 20.02.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza:

"Lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1 del D.Lgs.vo 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo al transito delle pubbliche vie e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di buche e voragini a seguito dei severi ed eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo dal 14.12.2022 al 16.12.2022 - interventi da mettere in sicurezza: SP 15/a Tiberina dal km 17+300 al km 18+000 circa a tratti - SP 6/c Montefiore km 7+400 al km 8+500 circa a tratti";

2. di prendere atto che la spesa complessiva di 192.228,52 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 CDC 1710 esercizio 2022;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di disporre che il Servizio "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 6 è approvata** all'unanimità con 15 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. 15 presenti, 15 favorevoli, il Consiglio approva. Passiamo alla immediata eseguibilità, prego Segretario.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 6** è approvata all'unanimità con 15 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Montino Esterino, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. 15 favorevoli su 15 presenti, il Consiglio approva. Buon pomeriggio a tutti.

La seduta termina alle ore 16.02

Il Segretario Generale
PAOLO CARACCIOLO

Il Sindaco metropolitano
ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri
16.05.2023
09:05:40
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
PAOLO CARACCIOLO
CN = PAOLO CARACCIOLO
C = IT

Il Vicesindaco metropolitano
PIERLUIGI SANNA

pierluigi sanna
22.05.2023
13:34:21
GMT+01:00